**Parlamento europeo**
2019-2024

*Commissione per l'occupazione e gli affari sociali*

**2022/0066(COD)**

5.5.2023

# PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e alla commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica
(COM(2022)0105 – C9-0058/2022 – 2022/0066(COD))

Relatrice per parere (*): Rosa Estaràs Ferragut

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

**Emendamento 1**

**Proposta di direttiva**
**Titolo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Proposta di | Proposta di |
| DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO | DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
| sulla lotta alla violenza ***contro le donne*** e alla violenza domestica | sulla lotta alla violenza ***di genere*** e alla violenza domestica |

**Emendamento 2**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (1) Scopo della presente direttiva è fornire un quadro giuridico generale in grado di combattere efficacemente la violenza ***contro le donne*** e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure riguardanti: la definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione. | (1) Scopo della presente direttiva è fornire un quadro giuridico generale in grado di combattere efficacemente la violenza ***di genere*** e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure riguardanti: la definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione. |

**Emendamento 3**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(1 bis) Gli Stati membri dovrebbero ratificare senza indugio la convenzione*** |

| | |
|---|---|
| | ***dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del 21 giugno 2019, sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (n. 190) e la raccomandazione dell'OIL sulla violenza e sulle molestie del 21 giugno 2019 (n. 206), nonché predisporre le norme e le misure strategiche necessarie per vietare, prevenire e affrontare la violenza e le molestie nel mercato del lavoro.*** |

**Emendamento 4**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 1 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(1 ter) Gli Stati membri dovrebbero contribuire a combattere la violenza di genere online e l'incitamento all'odio online fondato sul genere sul luogo di lavoro.*** |

**Emendamento 5**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (2) La parità tra donne e uomini e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali dell'Unione sanciti rispettivamente dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). La violenza ***contro le donne*** e la violenza domestica minacciano questi stessi principi e minano il diritto ***di donne, ragazze e bambine*** all'uguaglianza in ogni ambito di vita. | (2) La parità tra donne e uomini e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali dell'Unione sanciti rispettivamente dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). La violenza ***di genere*** e la violenza domestica minacciano questi stessi principi e minano il diritto all'uguaglianza in ogni ambito di vita. |

**Emendamento 6**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (3) La violenza ***contro le donne*** e la violenza domestica violano diritti fondamentali sanciti dalla Carta come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale e i diritti del minore. | (3) La violenza ***di genere*** e la violenza domestica violano diritti fondamentali sanciti dalla Carta come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale e i diritti del minore. |

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a condotte criminose consistenti in atti di violenza ***contro le donne*** o violenza domestica, penalmente rilevanti ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale. Tali condotte includono i reati definiti nella presente direttiva, vale a dire lo stupro, le mutilazioni genitali femminili, la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking online, le molestie online, l'istigazione alla violenza o all'odio online, e le condotte criminose contemplate da altri strumenti dell'Unione, in particolare le direttive 2011/36/UE[36] e 2011/93/UE[37] del Parlamento europeo e del Consiglio che definiscono i reati di sfruttamento sessuale dei minori e tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. Nella definizione di violenza ***contro le donne*** rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, alle molestie sessuali, all'abuso sessuale, allo stalking, ai matrimoni precoci e forzati, all'aborto | (4) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a condotte criminose consistenti in atti di violenza ***di genere*** o violenza domestica, penalmente rilevanti ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale. Tali condotte includono i reati definiti nella presente direttiva, vale a dire lo stupro, le mutilazioni genitali femminili, la ***sterilizzazione forzata, la*** condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking online, le molestie online, l'istigazione alla violenza o all'odio online, e le condotte criminose contemplate da altri strumenti dell'Unione, in particolare le direttive 2011/36/UE[36] e 2011/93/UE[37] del Parlamento europeo e del Consiglio che definiscono i reati di sfruttamento sessuale dei minori e tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. Nella definizione di violenza ***di genere*** rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, alle molestie sessuali, all'abuso sessuale, allo stalking, ai |

| | |
|---|---|
| forzato, alla sterilizzazione forzata e a diverse forme di violenza online, come le molestie sessuali online, il cyberbullismo o la ricezione non richiesta di materiale a contenuto sessualmente esplicito. La violenza domestica è una forma di violenza che può configurare reato specifico ai sensi del diritto nazionale o rientrare tra i reati commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra coniugi o ex coniugi. | matrimoni precoci e forzati, all'aborto forzato, alla sterilizzazione forzata e a diverse forme di violenza online, come le molestie sessuali online, il cyberbullismo o la ricezione non richiesta di materiale a contenuto sessualmente esplicito. La violenza domestica è una forma di violenza che può configurare reato specifico ai sensi del diritto nazionale o rientrare tra i reati commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra coniugi o ex coniugi ***o partner***. |
| [36] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). | [36] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). |
| [37] Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1). | [37] Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1). |

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) Le misure stabilite dalla presente direttiva sono state concepite per rispondere alle esigenze specifiche delle donne, delle ragazze e delle bambine, in quanto vittime per antonomasia delle forme di violenza ivi contemplate, segnatamente la violenza ***contro le donne*** e la violenza domestica. La presente direttiva riconosce tuttavia che anche altre persone possono essere oggetto di queste forme di violenza e dovrebbero beneficiare di tali misure. Il | (5) Le misure stabilite dalla presente direttiva sono state concepite per rispondere***, tra l'altro,*** alle esigenze specifiche delle donne, delle ragazze e delle bambine, in quanto vittime per antonomasia delle forme di violenza ivi contemplate, segnatamente la violenza ***di genere*** e la violenza domestica. La presente direttiva riconosce tuttavia che anche altre persone***, oltre alle donne,*** possono essere oggetto di queste forme di |

termine "vittima", pertanto, dovrebbe riferirsi a chiunque, indipendentemente dal sesso o dal genere.

violenza e dovrebbero beneficiare di tali misure ***senza alcun tipo di discriminazione***. Il termine "vittima", pertanto, dovrebbe riferirsi a chiunque, indipendentemente dal sesso o dal genere.

**Emendamento 9**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (6) A causa della loro vulnerabilità, i minori che assistono ad atti di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica subiscono un danno emotivo diretto che incide sul loro sviluppo. Questi minori pertanto dovrebbero essere considerati essi stessi vittime e beneficiare di misure di protezione mirate. | (6) A causa della loro vulnerabilità, i minori che assistono ad atti di violenza ***di genere*** o di violenza domestica subiscono un danno emotivo diretto che incide sul loro sviluppo. Questi minori pertanto dovrebbero essere considerati essi stessi vittime e beneficiare di misure di protezione mirate. |

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) La violenza ***contro le donne*** è una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra la donna e l'uomo. È una forma di violenza di genere che gli uomini infliggono principalmente a donne, ragazze e bambine. È radicata nei ruoli, nei comportamenti, nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini e ai quali di solito ci si riferisce con il termine "genere". | (7) La violenza ***di genere*** è una manifestazione persistente***, tra l'altro,*** della discriminazione strutturale nei confronti delle donne***, in tutta la loro diversità,*** derivante ***dalla misoginia e*** da rapporti di potere storicamente iniqui tra la donna e l'uomo. È una forma di violenza di genere che gli uomini infliggono principalmente a donne, ragazze e bambine. È radicata nei ruoli, nei comportamenti, nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini e ai quali di solito ci si riferisce con il termine "genere". |

**Emendamento 11**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) La violenza domestica è un grave problema sociale che spesso resta nascosto. Può portare a gravi traumi psicologici e fisici, con pesanti conseguenze, poiché l'autore del reato è generalmente una persona nota alla vittima e di cui questa dovrebbe potersi fidare. Questo tipo di violenza può assumere varie forme: fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche. La violenza domestica prescinde dal fatto che chi la commette conviva o abbia convissuto con la vittima. | (8) La violenza domestica è un grave problema sociale che spesso resta nascosto ***a causa della stigmatizzazione sociale***. Può portare a gravi traumi psicologici e fisici, con pesanti conseguenze ***sulla vita personale e professionale della vittima***, poiché l'autore del reato è generalmente una persona nota alla vittima e di cui questa dovrebbe potersi fidare. Questo tipo di violenza può assumere varie forme: fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche. La violenza domestica prescinde dal fatto che chi la commette conviva o abbia convissuto con la vittima. |

**Emendamento 12**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) Alla luce delle specificità connesse a questi tipi di reati, è necessario stabilire un complesso di norme che affrontino il problema persistente della violenza ***contro le donne*** e della violenza domestica in modo mirato e rispondano alle esigenze specifiche delle vittime di violenza. Le disposizioni vigenti a livello dell'Unione e nazionale si sono rivelate insufficienti a combattere e prevenire efficacemente la violenza ***contro le donne*** e la violenza domestica. In particolare le direttive 2011/36/UE e 2011/93/UE vertono essenzialmente su forme specifiche di tale violenza, mentre la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[38] stabilisce il quadro generale per le vittime di reato. Pur contemplando alcune garanzie per le vittime della violenza ***contro le donne*** e della violenza domestica, essa non è stata concepita per affrontarne le | (9) Alla luce delle specificità connesse a questi tipi di reati, è necessario stabilire un complesso di norme che affrontino il problema persistente della violenza ***di genere*** e della violenza domestica in modo mirato e rispondano alle esigenze specifiche delle vittime di violenza ***con un approccio intersezionale e sensibile alla dimensione di genere***. Le disposizioni vigenti a livello dell'Unione e nazionale si sono rivelate insufficienti a combattere e prevenire efficacemente la violenza ***di genere*** e la violenza domestica. In particolare le direttive 2011/36/UE e 2011/93/UE vertono essenzialmente su forme specifiche di tale violenza, mentre la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[38] stabilisce il quadro generale per le vittime di reato. Pur contemplando alcune garanzie per le vittime della violenza ***di genere*** e della violenza domestica, essa non è stata |

esigenze specifiche.

concepita per affrontarne le esigenze specifiche.

[38] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

[38] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

**Emendamento 13**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) La presente direttiva sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)[39] ***e ove pertinente***, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul")[40] e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro ***sull'eliminazione della violenza*** e ***delle molestie nel mondo*** del lavoro***, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019***. | (10) La presente direttiva sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)[39]***, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)***, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul")[40]***, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla violenza*** e ***le molestie del 2019 (n. 190),*** la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro ***sulla discriminazione (occupazione*** e ***lavoro) del 1958 (n. 111) e la convenzione dell'Organizzazione internazionale*** del lavoro ***sui lavoratori domestici del 2012 (n. 189)***. |

[39] Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

[39] Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

(CEDAW), Assemblea generale delle Nazioni Unite, 1979.

[40] Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), Consiglio d'Europa, 2011.

(CEDAW), Assemblea generale delle Nazioni Unite, 1979.

[40] Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), Consiglio d'Europa, 2011.

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (11) La violenza ***contro le donne*** e la violenza domestica possono essere ancor più gravi quando si intersecano con la discriminazione fondata sul sesso e con altri motivi di discriminazione vietati dal diritto dell'Unione, in particolare la nazionalità, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età ***o*** l'orientamento sessuale. È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione alle vittime colpite da ***questa discriminazione intersezionale***, prevedendo misure specifiche laddove siano presenti forme intersezionali di discriminazione.<br>In particolare il rischio di subire violenza di genere è ancor maggiore per le ***donne*** lesbiche, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LBTIQ), le ***donne*** con disabilità e le ***donne*** appartenenti a minoranze razziali o etniche. | (11) La violenza ***di genere*** e la violenza domestica possono essere ancor più gravi quando si intersecano con la discriminazione fondata sul sesso e con altri motivi di discriminazione vietati dal diritto dell'Unione, in particolare la nazionalità, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età***,*** l'orientamento sessuale***, l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali***. È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione alle vittime colpite da ***discriminazione e violenza intersezionali***, prevedendo misure specifiche laddove siano presenti forme intersezionali di discriminazione. In particolare il rischio di subire violenza di genere ***e violenza domestica*** è ancor maggiore per le ***persone*** lesbiche, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LBTIQ), le ***persone*** con disabilità e le ***persone*** appartenenti a minoranze razziali o etniche. ***È opportuno prestare particolare attenzione, tra l'altro, agli atti di violenza di genere intesi a punire le vittime per il loro orientamento sessuale, la loro espressione di genere, la loro identità di genere o le loro*** |

***caratteristiche sessuali, come il cosiddetto "stupro correttivo".***

**Emendamento 15**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (12) Le vittime di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica sono per giunta a maggior rischio di intimidazione, ritorsione, vittimizzazione secondaria e ripetuta. È pertanto opportuno prestare particolare attenzione a tali rischi e alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica delle vittime. | (12) Le vittime di violenza ***di genere*** e di violenza domestica sono per giunta a maggior rischio di intimidazione, ritorsione, vittimizzazione secondaria e ripetuta. È pertanto opportuno prestare particolare attenzione a tali rischi e alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica ***e mentale*** delle vittime. ***Gli incontri con i servizi di assistenza specialistica dovrebbero garantire un approccio umano nei confronti della vittima ed evitare nuovi traumi.*** |

**Emendamento 16**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (13) Lo stupro è uno dei reati più gravi in quanto viola l'integrità sessuale della vittima ed è un reato che colpisce le donne senza comune misura. Implica uno squilibrio di potere tra stupratore e vittima che permette all'uno di sfruttare sessualmente l'altra a fini di gratificazione personale, affermazione del proprio dominio, ottenimento di un riconoscimento sociale, di un avanzamento di carriera o anche di un guadagno economico. In molti Stati membri la condizione perché si configuri stupro è ancora l'uso della forza, della minaccia o della costrizione. In altri invece basta la sola condizione che la vittima non abbia acconsentito all'atto sessuale. È questo l'unico approccio che | (13) Lo stupro è uno dei reati più gravi in quanto viola l'integrità sessuale della vittima ed è un reato che colpisce le donne***, le ragazze e le bambine*** senza comune misura. Implica uno squilibrio di potere tra stupratore e vittima che permette all'uno di sfruttare sessualmente l'altra a fini di gratificazione personale, affermazione del proprio dominio, ottenimento di un riconoscimento sociale, di un avanzamento di carriera o anche di un guadagno economico. In molti Stati membri la condizione perché si configuri stupro è ancora l'uso della forza, della minaccia o della costrizione. In altri invece basta la sola condizione che la vittima non abbia acconsentito all'atto sessuale. È questo |

garantisce la piena protezione dell'integrità sessuale della vittima. È quindi necessario garantire un uguale livello di protezione in tutta l'Unione precisando gli elementi costitutivi del reato di stupro nei confronti di una donna.

l'unico approccio che garantisce la piena protezione dell'integrità sessuale della vittima. È quindi necessario garantire un uguale livello di protezione in tutta l'Unione precisando gli elementi costitutivi del reato di stupro nei confronti di una donna.

**Emendamento 17**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 16 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(16 bis) La sterilizzazione forzata e coatta è una pratica dannosa e di sfruttamento che priva le vittime della capacità di riprodursi sessualmente e che è attuata allo scopo di esercitare un controllo sociale sulle vittime. Si basa su ipotesi eugenetiche circa il valore della vita delle persone colpite e su stereotipi riguardanti la loro capacità di essere genitori. Sono particolarmente esposte al rischio di tali pratiche le donne, ragazze e bambine che appartengono a minoranze etniche e razziali, in particolare rom, le donne, ragazze e bambine provenienti da ambienti socioeconomici sfavoriti e le donne, ragazze e bambine con disabilità, in particolare quelle con disabilità intellettuali e psicosociali, nonché quelle che vivono in istituti. Per combattere tali pratiche, attualmente diffuse nell'Unione, che perpetuano la discriminazione, gli stereotipi, la violenza e il controllo sul corpo di un'altra persona, la sterilizzazione forzata dovrebbe essere oggetto di norme specifiche e adeguate di diritto penale.*** |

**Emendamento 18**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) È necessario prevedere definizioni armonizzate dei reati e delle pene inerenti a determinate forme di violenza online. La violenza online prende di mira e colpisce in particolare le donne politiche, le giornaliste ***e*** le difensore dei diritti umani***.*** Può avere l'effetto di ridurle al silenzio e di ostacolarne la partecipazione alla vita sociale su un piano di parità con gli uomini. La violenza online colpisce senza comune misura le donne, ragazze e bambine anche in contesti educativi come la scuola o l'università, con conseguenze devastanti sul proseguimento degli studi e sulla salute mentale che in casi estremi possono anche portare al suicidio. | (17) È necessario prevedere definizioni armonizzate dei reati e delle pene inerenti a determinate forme di violenza online. La violenza online prende di mira e colpisce in particolare le donne ***nel mondo del lavoro e nella vita pubblica, in particolare le*** politiche, le giornaliste***,*** le difensore dei diritti umani ***e le persone che appartengono a comunità emarginate.*** Può avere l'effetto di ridurle al silenzio e di ostacolarne la partecipazione alla vita sociale e professionale su un piano di parità con gli uomini. La violenza online colpisce senza comune misura le donne, ragazze e bambine anche in contesti educativi come la scuola o l'università, con conseguenze devastanti sul proseguimento degli studi***, sulle prospettive di carriera*** e sulla salute mentale che in casi estremi possono anche portare al suicidio. ***L'utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sul luogo di lavoro ha comportato un aumento della violenza online contro le donne, che richiede una particolare attenzione alle misure di prevenzione e protezione nel contesto professionale[1 bis]. Le donne, ragazze e bambine esposte alla discriminazione e alla violenza fondate su una combinazione di sesso e altri motivi subiscono in modo sproporzionato la violenza online, comprese le molestie online o l'istigazione alla violenza o all'odio online.*** |
| | ***[1 bis] Parere del CESE sul tema "Telelavoro e parità di genere" (2021/C 220/02) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5159&rid=4; "ILO: Violence and harassment at work" (OIL: Violenza e molestie sul luogo di lavoro) https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_839676/lang--en/index.htm*** |

**Emendamento 19**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) Tenuto conto della propensione a una diffusione e manipolazione facile, rapida e vasta e della natura intima dei contenuti, l'accessibilità non consensuale di immagini o video intimi o di altro materiale ritraente atti sessuali ***a una pluralità di*** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione può risultare estremamente dannosa per la vittima. Il reato previsto dalla presente direttiva dovrebbe riguardare tutti i tipi di tale materiale, ad esempio immagini, fotografie e video, comprese le immagini sessualizzate e i clip video e audio. Dovrebbe riguardare situazioni in cui il materiale è reso accessibile ***a una pluralità di*** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione senza il consenso della vittima, che abbia acconsentito o meno alla produzione del materiale stesso o lo abbia eventualmente trasmesso a una data persona. Tale reato dovrebbe comprendere anche la produzione o manipolazione non consensuale (ad esempio l'editing di immagini) di materiale in modo da far credere che un'altra persona partecipa ad atti sessuali, purché detto materiale sia successivamente reso accessibile ***a una pluralità di*** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il consenso dell'interessato. Nel concetto di produzione o manipolazione dovrebbe rientrare anche la fabbricazione di video fasulli ma realistici ("deepfake") con persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi molto simili a quelli realmente esistenti, che ritraggono un'altra persona mentre compie atti sessuali, risultando falsamente autentici o veritieri agli occhi | (19) Tenuto conto della propensione a una diffusione e manipolazione facile, rapida e vasta e della natura intima dei contenuti, l'accessibilità non consensuale di immagini o video intimi o di altro materiale ritraente atti sessuali ***ad altri*** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione può risultare estremamente dannosa per la vittima. Il reato previsto dalla presente direttiva dovrebbe riguardare tutti i tipi di tale materiale, ad esempio immagini, fotografie e video, comprese le immagini sessualizzate e i clip video e audio. Dovrebbe riguardare situazioni in cui il materiale è reso accessibile ***ad altri*** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione senza il consenso della vittima, che abbia acconsentito o meno alla produzione del materiale stesso o lo abbia eventualmente trasmesso a una data persona. Tale reato dovrebbe comprendere anche la produzione o manipolazione non consensuale (ad esempio l'editing di immagini)***, anche mediante l'uso dell'intelligenza artificiale,*** di materiale in modo da far credere che un'altra persona partecipa ad atti sessuali, purché detto materiale sia successivamente reso accessibile ***ad altri*** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il consenso dell'interessato. Nel concetto di produzione o manipolazione dovrebbe rientrare anche la fabbricazione di video fasulli ma realistici ("deepfake") con persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi molto simili a quelli realmente esistenti, che ritraggono un'altra persona mentre compie atti sessuali, risultando falsamente autentici o |

altrui. Per proteggere efficacemente le vittime da tale condotta, è opportuno che costituisca elemento di reato anche la sola minaccia di metterla in atto.

veritieri agli occhi altrui. Per proteggere efficacemente le vittime da tale condotta, è opportuno che costituisca elemento di reato anche la sola minaccia di metterla in atto.

**Emendamento 20**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 20**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (20) Lo stalking online è una forma moderna di violenza spesso perpetrata nei confronti di familiari o persone che vivono sotto lo stesso tetto, anche ad opera di ex partner o conoscenti. Di solito l'autore del reato fa un uso improprio della tecnologia per rendere più pressante un comportamento coercitivo e controllante, la manipolazione e la sorveglianza, aumentando così la paura, l'ansia e il graduale isolamento della vittima da amici e familiari. È pertanto opportuno stabilire norme minime in materia di stalking online. Nel reato di stalking online dovrebbe rientrare la sorveglianza continua della vittima tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o la sua autorizzazione legale. Può concorrere alla sorveglianza il trattamento dei dati personali della vittima, ad esempio appropriandosi della sua identità o spiandone i dati sui vari social media o piattaforme di messaggistica, nei suoi messaggi di posta elettronica e nel suo telefono, con il furto di password o atti di pirateria informatica sui suoi dispositivi per poter accedere ai suoi spazi privati, installando app di geolocalizzazione, tra cui gli stalkerware, o rubando i dispositivi che utilizza. Lo stalking dovrebbe comprendere anche il monitoraggio della vittima senza il suo consenso o autorizzazione mediante dispositivi tecnologici connessi tramite IoT (Internet delle cose), ad esempio gli elettrodomestici | (20) Lo stalking online è una forma moderna di violenza spesso perpetrata nei confronti di familiari o persone che vivono sotto lo stesso tetto, anche ad opera di ex partner o conoscenti. Di solito l'autore del reato fa un uso improprio della tecnologia per rendere più pressante un comportamento coercitivo e controllante, la manipolazione e la sorveglianza, aumentando così la paura, l'ansia e il graduale isolamento della vittima da amici e familiari ***e dal contesto professionale***. È pertanto opportuno stabilire norme minime in materia di stalking online. Nel reato di stalking online dovrebbe rientrare la sorveglianza continua della vittima tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o la sua autorizzazione legale. Può concorrere alla sorveglianza il trattamento dei dati personali della vittima, ad esempio appropriandosi della sua identità o spiandone i dati sui vari social media o piattaforme di messaggistica, nei suoi messaggi di posta elettronica e nel suo telefono, con il furto di password o atti di pirateria informatica sui suoi dispositivi per poter accedere ai suoi spazi privati, installando app di geolocalizzazione, tra cui gli stalkerware, o rubando i dispositivi che utilizza. Lo stalking dovrebbe comprendere anche il monitoraggio della vittima senza il suo consenso o autorizzazione mediante dispositivi tecnologici connessi tramite IoT (Internet delle cose), ad esempio gli elettrodomestici |

| | |
|---|---|
| intelligenti. | intelligenti. |

**Emendamento 21**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 21**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (21) Per il reato di molestie online è opportuno stabilire norme minime che impediscano di sferrare un attacco in concorso con terzi o di partecipare a tale attacco nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile ***a una pluralità di*** utenti finali materiale minaccioso o ingiurioso. Questo tipo di attacchi di ampia portata, compresi gli attacchi di gruppo coordinati online, possono trasformarsi in vere e proprie aggressioni offline o causare gravi danni psicologici e in casi estremi portare al suicidio della vittima. Spesso prendono di mira importanti donne politiche, giornaliste o altre personalità, ma possono anche verificarsi in contesti diversi, ad esempio nei campus universitari o nelle scuole. Questa violenza virtuale dovrebbe essere combattuta in particolare quando gli attacchi sono su vasta scala, assumendo ad esempio la forma di molestie seriali ad opera di un gran numero di persone. | (21) Per il reato di molestie online è opportuno stabilire norme minime che impediscano di sferrare un attacco in concorso con terzi o di partecipare a tale attacco nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile ***ad altri*** utenti finali materiale minaccioso o ingiurioso. Questo tipo di attacchi di ampia portata, compresi gli attacchi di gruppo coordinati online, possono trasformarsi in vere e proprie aggressioni offline o causare gravi danni psicologici e in casi estremi portare al suicidio della vittima. Spesso prendono di mira importanti donne politiche, giornaliste o altre personalità, ma possono anche verificarsi in contesti diversi, ad esempio nei campus universitari o nelle scuole. Questa violenza virtuale dovrebbe essere combattuta in particolare quando gli attacchi sono su vasta scala, assumendo ad esempio la forma di molestie seriali ad opera di un gran numero di persone. |

**Emendamento 22**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 22**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (22) Negli ultimi anni l'aumento dell'uso di internet e dei social media ha portato a un'impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all'odio, anche basati sul sesso o sul genere. L'effetto disinibente di internet moltiplica la condivisione facile, rapida e vasta dei | (22) Negli ultimi anni l'aumento dell'uso di internet e dei social media ha portato a un'impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all'odio, anche basati sul sesso o sul genere. L'effetto disinibente di internet moltiplica la condivisione facile, rapida e vasta dei |

| | |
|---|---|
| discorsi d'odio nel mondo digitale, in quanto il presunto anonimato sul web e il senso di impunità che ne deriva riducono il senso di inibizione che normalmente frenerebbe le persone. Le donne sono spesso il bersaglio dell'odio sessista e misogino online, che può degenerare in reati generati dall'odio nel mondo reale. ***È un fenomeno*** che ***va intercettato*** fin dalle prime fasi. Anche se il linguaggio usato in questo tipo di istigazione non rimanda sempre in maniera diretta al sesso o al genere ***della persona o*** delle persone prese di mira, il pregiudizio è facilmente deducibile dal contenuto o dal contesto generale del discorso. | discorsi d'odio nel mondo digitale, in quanto il presunto anonimato sul web e il senso di impunità che ne deriva riducono il senso di inibizione che normalmente frenerebbe le persone. ***Spesso gli autori di tali istigazioni online sono personalità pubbliche che, forti di una presunta impunità, finiscono per legittimare e incoraggiare atti di violenza nel mondo reale.*** Le donne sono spesso il bersaglio dell'odio sessista e misogino online, che può degenerare in reati generati dall'odio nel mondo reale. ***Anche i minori e i giovani possono essere oggetto di tale violenza (violenza online) sulla base di caratteristiche personali come la disabilità, l'origine razziale o etnica, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali o altri motivi*** che***, se non affrontati, possono comportare esclusione sociale, ansia, induzione all'autolesionismo e, in situazioni estreme, ideazioni, tentativi o veri e propri atti di suicidio. È essenziale che tale istigazione alla violenza o alla violenza online vada intercettata*** fin dalle prime fasi. Anche se il linguaggio usato in questo tipo di istigazione non rimanda sempre in maniera diretta al sesso o al genere delle persone prese di mira, il pregiudizio è facilmente deducibile dal contenuto o dal contesto generale del discorso. |

**Emendamento 23**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 24**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (24) La vittima dovrebbe poter denunciare facilmente un reato di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica senza dover subire una vittimizzazione secondaria o ripetuta. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di sporgere denuncia online o tramite altre tecnologie dell'informazione e della | (24) La vittima dovrebbe poter denunciare facilmente un reato di violenza ***di genere*** o di violenza domestica senza dover subire una vittimizzazione secondaria o ripetuta. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di sporgere denuncia online o tramite altre tecnologie dell'informazione e della |

comunicazione per denunciare questo tipo di reati. La vittima di violenza online dovrebbe poter caricare materiale relativo alla denuncia, ad esempio screenshot che attestino il presunto comportamento violento.

comunicazione per denunciare questo tipo di reati. La vittima di violenza online dovrebbe poter caricare materiale relativo alla denuncia, ad esempio screenshot che attestino il presunto comportamento violento. ***I meccanismi di denuncia dovrebbero essere accessibili alle vittime prive di competenze digitali, a quelle che vivono in aree remote o rurali con un difficile accesso agli strumenti digitali e a internet, nonché alle persone con disabilità.***

**Emendamento 24**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 25**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (25) In caso di violenza domestica e di violenza ***contro le donne***, in particolare se commessa da parenti stretti o partner, la vittima può essere sottoposta a tanta coercizione dall'autore del reato da non osare nemmeno rivolgersi alle autorità competenti, anche se è in pericolo di vita. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che le loro norme in materia di riservatezza non impediscano ai professionisti del settore, ad esempio professionisti della sanità, di segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che la vittima è a rischio imminente di danno fisico grave. Analogamente accade spesso che a riconoscere casi di violenza domestica o di violenza ***contro le donne*** riguardanti i minori siano soltanto terzi che notano comportamenti irregolari o danni fisici nel minore stesso. Occorre proteggere efficacemente i minori da queste forme di violenza e prendere tempestivamente misure adeguate. Di conseguenza non dovrebbe applicarsi il vincolo di riservatezza neanche al professionista, ad esempio operante in ambito sanitario o educativo, che entra in contatto con il | (25) In caso di violenza domestica e di violenza ***di genere***, in particolare se commessa da parenti stretti o partner, la vittima può essere sottoposta a tanta coercizione dall'autore del reato da non osare nemmeno rivolgersi alle autorità competenti, anche se è in pericolo di vita. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che le loro norme in materia di riservatezza non impediscano ai professionisti del settore, ad esempio professionisti della sanità, di segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che la vittima è a rischio imminente di danno fisico grave. Analogamente accade spesso che a riconoscere casi di violenza domestica o di violenza ***di genere*** riguardanti i minori siano soltanto terzi che notano comportamenti irregolari o danni fisici nel minore stesso. Occorre proteggere efficacemente i minori da queste forme di violenza e prendere tempestivamente misure adeguate. Di conseguenza non dovrebbe applicarsi il vincolo di riservatezza neanche al professionista, ad esempio operante in ambito sanitario o educativo, che entra in contatto con il |

| | |
|---|---|
| minore vittima o potenziale vittima se ha fondati motivi per ritenere che nei confronti del minore siano stati commessi gravi atti di violenza ai sensi della presente direttiva o siano prevedibili ulteriori gravi atti. Se il professionista segnala tali casi di violenza, lo Stato membro dovrebbe garantire che egli non sia ritenuto responsabile di violazione della riservatezza. | minore vittima o potenziale vittima se ha fondati motivi per ritenere che nei confronti del minore siano stati commessi gravi atti di violenza ai sensi della presente direttiva o siano prevedibili ulteriori gravi atti. Se il professionista segnala tali casi di violenza, lo Stato membro dovrebbe garantire che egli non sia ritenuto responsabile di violazione della riservatezza. |

**Emendamento 25**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 26**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (26) Per risolvere il problema della scarsità di denunce nei casi in cui la vittima è un minore, è opportuno istituire procedure di denuncia sicure e a misura di minore. Gli interrogatori delle autorità competenti potrebbero ad esempio svolgersi in un linguaggio semplice e accessibile. | (26) Per risolvere il problema della scarsità di denunce nei casi in cui la vittima è un minore, è opportuno istituire procedure di denuncia sicure e a misura di minore. Gli interrogatori delle autorità competenti potrebbero ad esempio svolgersi in un linguaggio semplice e accessibile ***e in un ambiente selezionato con attenzione. Gli Stati membri dovrebbero garantire una formazione adeguata ai professionisti che entrano in contatto con i minori vittime o potenziali vittime.*** |

**Emendamento 26**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 27**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (27) L'indugio nel trattare le denunce di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica può mettere particolarmente a rischio le vittime, che potrebbero continuare a versare in situazione di pericolo immediato dal momento che l'autore del reato è spesso un parente stretto o il coniuge. Le autorità competenti | (27) L'indugio nel trattare le denunce di violenza ***di genere*** e di violenza domestica può mettere particolarmente a rischio le vittime, che potrebbero continuare a versare in situazione di pericolo immediato dal momento che l'autore del reato è spesso un parente stretto o il coniuge. ***Tali ritardi mettono le vittime a rischio di danni o*** |

| | |
|---|---|
| dovrebbero pertanto avere competenze sufficienti e strumenti investigativi efficaci per indagare e perseguire questi reati. | ***sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche.*** Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere competenze sufficienti e strumenti investigativi efficaci per indagare e perseguire questi reati. ***Le vittime dovrebbero avere il diritto di non subire conseguenze indebite, quale la risoluzione del contratto, quando prendono un congedo a seguito di violenza di genere e molestie sessuali.*** |

**Emendamento 27**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 28**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (28) Generalmente la vittima di violenza domestica e di violenza ***contro le donne*** ha bisogno di protezione immediata o di assistenza specifica, ad esempio in caso di violenza perpetrata dal partner, in cui il tasso di recidiva tende ad essere elevato. È quindi opportuno svolgere una valutazione individuale per determinare le esigenze di protezione della vittima al momento del primissimo contatto con le autorità competenti o non appena insorga il sospetto che la persona sia vittima di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica. Ciò può avvenire prima che la vittima abbia denunciato formalmente il reato o proattivamente se la denuncia è sporta da terzi. | (28) Generalmente la vittima di violenza domestica e di violenza ***di genere*** ha bisogno di protezione immediata o di assistenza specifica, ad esempio in caso di violenza perpetrata dal partner, in cui il tasso di recidiva tende ad essere elevato. È quindi opportuno svolgere una valutazione individuale per determinare le esigenze di protezione della vittima al momento del primissimo contatto con le autorità competenti o non appena insorga il sospetto che la persona sia vittima di violenza ***di genere*** o di violenza domestica. Ciò può avvenire prima che la vittima abbia denunciato formalmente il reato o proattivamente se la denuncia è sporta da terzi. |

**Emendamento 28**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 29**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (29) Nel valutare le esigenze di protezione e assistenza della vittima, la preoccupazione principale dovrebbe essere preservarne l'incolumità e fornirle un'assistenza su misura, tenendo conto tra | (29) Nel valutare le esigenze di protezione e assistenza della vittima, la preoccupazione principale dovrebbe essere preservarne l'incolumità e fornirle un'assistenza su misura, tenendo conto tra |

| | |
|---|---|
| l'altro della sua situazione individuale. Le situazioni che richiedono particolare attenzione potrebbero includere lo stato di gravidanza della vittima, il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l'autore del reato. | l'altro della sua situazione individuale***, delle sue esigenze specifiche e delle sue vulnerabilità***. Le situazioni che richiedono particolare attenzione potrebbero includere lo stato di gravidanza della vittima***, la recente nascita di un figlio, la sua convivenza***, il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l'autore del reato. |

**Emendamento 29**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 32**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (32) La vittima di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica ha spesso bisogno di un'assistenza specifica. Per far sì che riceva offerte di assistenza effettiva, le autorità competenti dovrebbero indirizzarla verso servizi adeguati. Ciò dovrebbe prodursi a maggior ragione se la valutazione individuale ha rilevato particolari esigenze di assistenza. In tal caso i servizi di assistenza dovrebbero poter entrare in contatto con la vittima anche senza il suo consenso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali della vittima da parte delle autorità competenti sia disposto per legge, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[41]. La legge dovrebbe includere garanzie adeguate sui dati personali che rispettino l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti. Quando trasferiscono i dati personali della vittima ai servizi di assistenza, le autorità competenti dovrebbero garantire che i dati trasferiti si limitino a quanto necessario per informare detti servizi delle circostanze del caso, in modo che la vittima riceva | (32) La vittima di violenza ***di genere*** e di violenza domestica ha spesso bisogno di un'assistenza specifica. Per far sì che riceva offerte di assistenza effettiva, le autorità competenti dovrebbero indirizzarla verso servizi ***di assistenza specialistica*** adeguati. Ciò dovrebbe prodursi a maggior ragione se la valutazione individuale ha rilevato particolari esigenze di assistenza. In tal caso i servizi di assistenza dovrebbero poter entrare in contatto con la vittima anche senza il suo consenso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali della vittima da parte delle autorità competenti sia disposto per legge, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[41]. La legge dovrebbe includere garanzie adeguate sui dati personali che rispettino l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti. Quando trasferiscono i dati personali della vittima ai servizi di assistenza, le autorità competenti dovrebbero garantire che i dati trasferiti si limitino a quanto necessario per informare detti servizi delle circostanze del caso, in modo che la vittima riceva |

un'assistenza e una protezione adeguate.

[41] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

un'assistenza e una protezione adeguate.

[41] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

**Emendamento 30**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 33**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (33) È opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie a garantire la disponibilità di misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione al fine di tutelare efficacemente le vittime e le persone a loro carico. | (33) È opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie a garantire la disponibilità di misure urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione al fine di tutelare efficacemente le vittime e le persone a loro carico***, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza e di lavoro della vittima. Gli Stati membri dovrebbero garantire che la durata e l'applicazione degli ordini di protezione siano sufficienti ed efficaci, tenendo conto del tempo necessario per accedere alle procedure amministrative o giudiziarie per denunciare un reato o richiedere una protezione a lungo termine.*** |

**Emendamento 31**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 38**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (38) Tenuto conto della complessità e della gravità dei reati di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica e viste le | (38) Tenuto conto della complessità e della gravità dei reati di violenza ***di genere*** e di violenza domestica e viste le esigenze |

esigenze specifiche di assistenza delle vittime, gli Stati membri dovrebbero garantire che organismi appositamente designati prevedano misure supplementari di assistenza e di prevenzione di tali reati. Vista la loro esperienza in materia di discriminazione fondata sul sesso, gli organismi nazionali per la parità istituiti conformemente alle direttive 2004/113/CE[42], 2006/54/CE[43] e 2010/41/UE[44] del Parlamento europeo e del Consiglio sono nella posizione ideale per svolgere tali compiti. Tali organismi dovrebbero inoltre essere legittimati ad agire per conto o a sostegno delle vittime di tutte le forme di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica nei procedimenti giudiziari, anche ai fini della domanda di risarcimento e della rimozione di contenuti illegali online, previo accordo della vittima. Dovrebbe essere altresì prevista la possibilità di agire per conto o a sostegno di più vittime. Per permettere a tali organismi di svolgere efficacemente i loro compiti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché essi dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti.

specifiche di assistenza delle vittime, gli Stati membri dovrebbero garantire che organismi appositamente designati prevedano misure supplementari di assistenza e di prevenzione di tali reati. Vista la loro esperienza in materia di discriminazione fondata sul sesso ***o sul genere***, gli organismi nazionali per la parità istituiti conformemente alle direttive 2004/113/CE[42], 2006/54/CE[43] e 2010/41/UE[44] del Parlamento europeo e del Consiglio sono nella posizione ideale per svolgere tali compiti. Tali organismi dovrebbero inoltre essere legittimati ad agire per conto o a sostegno delle vittime di tutte le forme di violenza ***di genere*** o di violenza domestica nei procedimenti giudiziari, anche ai fini della domanda di risarcimento e della rimozione di contenuti illegali online, previo accordo della vittima. Dovrebbe essere altresì prevista la possibilità di agire per conto o a sostegno di più vittime. Per permettere a tali organismi di svolgere efficacemente i loro compiti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché essi dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti.

---

[42] Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

[43] Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

[44] Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del

[42] Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

[43] Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

[44] Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del

Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

**Emendamento 32**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 39**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (39) Alcuni reati contemplati dalla presente direttiva implicano un maggior rischio di vittimizzazione ripetuta, prolungata o addirittura continua. Tale rischio si verifica in particolare in relazione a reati consistenti nel rendere accessibile materiale frutto di certi reati di violenza online ***a una pluralità di*** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenuto conto della facilità e della rapidità con cui detto materiale può diffondersi su vasta scala e delle difficoltà che spesso comporta rimuoverlo. Di solito tale rischio permane anche dopo una condanna. Di conseguenza, al fine di tutelare efficacemente i diritti delle vittime di tali reati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere misure adeguate per la rimozione del materiale in questione. Considerando che la rimozione alla fonte può non essere sempre fattibile, ad esempio a causa di difficoltà giuridiche o pratiche di esecuzione di un ordine di rimozione, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati anche a prevedere misure per disabilitare l'accesso a tale materiale. | (39) Alcuni reati contemplati dalla presente direttiva implicano un maggior rischio di vittimizzazione ripetuta, prolungata o addirittura continua. Tale rischio si verifica in particolare in relazione a reati consistenti nel rendere accessibile materiale frutto di certi reati di violenza online ***ad altri*** utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenuto conto della facilità e della rapidità con cui detto materiale può diffondersi su vasta scala e delle difficoltà che spesso comporta rimuoverlo. Di solito tale rischio permane anche dopo una condanna. Di conseguenza, al fine di tutelare efficacemente i diritti delle vittime di tali reati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere misure adeguate per la rimozione del materiale in questione. Considerando che la rimozione alla fonte può non essere sempre fattibile, ad esempio a causa di difficoltà giuridiche o pratiche di esecuzione di un ordine di rimozione, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati anche a prevedere misure per disabilitare l'accesso a tale materiale. |

**Emendamento 33**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 44**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (44) Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, la vittima dovrebbe poter ottenere un risarcimento nel corso del | (44) Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, la vittima dovrebbe poter ottenere un risarcimento nel corso del |

| | |
|---|---|
| procedimento penale. Il risarcimento a carico dell'autore del reato dovrebbe essere integrale e non dovrebbe essere limitato da nessun massimale. Dovrebbe coprire tutti i danni e il trauma subiti dalla vittima e i costi sostenuti per gestirli, compresi tra l'altro i costi terapeutici, l'impatto sulla situazione occupazionale, la perdita di reddito, i danni psicologici e i danni morali conseguenti alla violazione della dignità della vittima. L'importo del risarcimento dovrebbe tener conto del fatto che la vittima di violenza domestica potrebbe essere costretta a stravolgere la propria vita per mettersi al riparo, ad esempio cambiando lavoro o cercando nuove scuole per i propri figli o addirittura creandosi una nuova identità. | procedimento penale. Il risarcimento a carico dell'autore del reato dovrebbe essere integrale e non dovrebbe essere limitato da nessun massimale. Dovrebbe coprire tutti i danni e il trauma subiti dalla vittima e i costi sostenuti per gestirli, compresi tra l'altro i costi terapeutici, l'impatto sulla situazione occupazionale, la perdita di reddito, i danni psicologici e i danni morali conseguenti alla violazione della dignità della vittima. L'importo del risarcimento dovrebbe tener conto del fatto che la vittima di violenza domestica ***o di istigazione alla violenza o all'odio online*** potrebbe essere costretta a stravolgere la propria vita per mettersi al riparo, ad esempio cambiando lavoro ***o perdendolo*** o cercando nuove scuole per i propri figli o addirittura creandosi una nuova identità. |

**Emendamento 34**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 45**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (45) È opportuno che l'assistenza e il sostegno alle vittime di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica siano prestati prima, durante e per un congruo periodo dopo la conclusione del procedimento penale, ad esempio se sono ancora necessarie cure mediche per far fronte alle gravi conseguenze fisiche o psicologiche della violenza oppure se è a rischio l'incolumità della vittima, in particolare a causa di dichiarazioni rese dalla stessa in sede processuale. | (45) È opportuno che l'assistenza e il sostegno alle vittime di violenza ***di genere*** e di violenza domestica siano prestati prima, durante e per un congruo periodo dopo la conclusione del procedimento penale, ad esempio se sono ancora necessarie cure mediche per far fronte alle gravi conseguenze fisiche o psicologiche della violenza oppure se è a rischio l'incolumità della vittima, in particolare a causa di dichiarazioni rese dalla stessa in sede processuale. |

**Emendamento 35**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 46**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| (46) I servizi di assistenza specialistica dovrebbero prestare sostegno alle vittime di tutte le forme di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica, compresa la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, l'aborto e la sterilizzazione forzati, le molestie sessuali e le diverse forme di violenza online. | (46) I servizi di assistenza specialistica dovrebbero prestare sostegno alle vittime di tutte le forme di violenza ***di genere*** e di violenza domestica, compresa la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, l'aborto e la sterilizzazione forzati, le molestie sessuali e le diverse forme di violenza online. |

**Emendamento 36**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 47**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (47) L'assistenza specialistica dovrebbe offrire alla vittima un sostegno ritagliato sulle sue esigenze specifiche e indipendentemente da un'eventuale denuncia ufficiale. Tali servizi potrebbero essere forniti in aggiunta o come parte integrante dei servizi di assistenza generale alle vittime, che possono avvalersi di entità già operative nel prestare assistenza specialistica. L'assistenza specialistica può essere disposta da autorità nazionali, organizzazioni di sostegno alle vittime o altre organizzazioni non governative. ***Queste*** dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti e, se a fornire i servizi sono organizzazioni non governative, gli Stati membri dovrebbero garantire che esse ricevano finanziamenti adeguati. | (47) L'assistenza specialistica dovrebbe offrire alla vittima***, come pure alle persone a suo carico,*** un sostegno ritagliato sulle sue esigenze specifiche e indipendentemente da un'eventuale denuncia ufficiale. Tali servizi potrebbero essere forniti in aggiunta o come parte integrante dei servizi di assistenza generale alle vittime, che possono avvalersi di entità già operative nel prestare assistenza specialistica. L'assistenza specialistica può essere disposta da autorità nazionali, organizzazioni di sostegno alle vittime o altre organizzazioni non governative. ***Detti servizi dovrebbero comprendere, a titolo non esaustivo, servizi di assistenza alle donne, case rifugio per donne, linee di assistenza telefonica, centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale, nonché servizi di prevenzione primaria. I servizi di assistenza specialistica*** dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti e, se a fornire i servizi sono organizzazioni non governative, gli Stati membri dovrebbero garantire che esse ricevano finanziamenti adeguati. |

**Emendamento 37**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 48**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (48) Le vittime di violenza domestica e di violenza ***contro le donne*** hanno molteplici esigenze di protezione e assistenza. Per farsene carico efficacemente, gli Stati membri dovrebbero fornire tali servizi negli stessi locali o assicurarne il coordinamento tramite un punto di contatto centrale. Per garantire che siano raggiunte anche le vittime in zone remote o che non sono in grado di recarsi fisicamente presso tali centri, gli Stati membri dovrebbero prevedere l'accesso online a questi servizi. Andrebbe pertanto creato e aggiornato un sito web unico in cui reperire tutte le informazioni utili e da cui accedere ai servizi di assistenza e protezione disponibili (punto di accesso unico online). Il sito web dovrebbe rispettare i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità. | (48) Le vittime di violenza domestica e di violenza ***di genere*** hanno molteplici esigenze di protezione e assistenza. Per farsene carico efficacemente, gli Stati membri dovrebbero fornire tali servizi negli stessi locali o assicurarne il coordinamento tramite un punto di contatto centrale. Per garantire che siano raggiunte anche le vittime in zone remote o che non sono in grado di recarsi fisicamente presso tali centri, gli Stati membri dovrebbero prevedere l'accesso online a questi servizi. Andrebbe pertanto creato e aggiornato un sito web unico in cui reperire tutte le informazioni utili e da cui accedere ai servizi di assistenza e protezione disponibili (punto di accesso unico online). Il sito web dovrebbe rispettare i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità. |

**Emendamento 38**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 49**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (49) I servizi di assistenza specialistica, tra cui le case rifugio e i centri anti-stupro, dovrebbero essere considerati essenziali durante le crisi e gli stati d'emergenza, incluse le crisi sanitarie. In situazioni del genere in cui i casi di violenza domestica e di violenza ***contro le donne*** tendono ad aumentare, è opportuno garantire la continuità di tali servizi. | (49) I servizi di assistenza specialistica, tra cui le case rifugio e i centri anti-stupro, dovrebbero essere considerati essenziali durante le crisi e gli stati d'emergenza, incluse le crisi sanitarie. In situazioni del genere in cui i casi di violenza domestica e di violenza ***di genere*** tendono ad aumentare, è opportuno garantire la continuità di tali servizi. |

**Emendamento 39**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 50**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (50) La natura traumatica della violenza sessuale, compreso lo stupro, esige una risposta improntata a grande sensibilità da parte di un personale specializzato e appositamente formato. Le vittime di questo tipo di violenza hanno immediato bisogno di assistenza medica e sostegno per il trauma subito, unitamente a perizie medico-legali immediate per la raccolta delle prove necessarie ai fini dell'azione penale. I centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale dovrebbero essere disponibili in numero sufficiente e adeguatamente distribuiti sul territorio di ciascuno Stato membro. Analogamente, le vittime di mutilazioni genitali femminili, che sono spesso ragazze e bambine, hanno bisogno di un'assistenza mirata. È pertanto opportuno che gli Stati membri garantiscano un'assistenza specifica per tali vittime. | (50) La natura traumatica della violenza sessuale, compreso lo stupro, esige una risposta improntata a grande sensibilità ***di genere*** da parte di un personale specializzato e appositamente formato. Le vittime di questo tipo di violenza hanno immediato bisogno di assistenza medica e sostegno per il trauma subito, unitamente a perizie medico-legali immediate per la raccolta delle prove necessarie ai fini dell'azione penale. I centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale dovrebbero essere disponibili in numero sufficiente e adeguatamente distribuiti sul territorio di ciascuno Stato membro. Analogamente, le vittime di mutilazioni genitali femminili, che sono spesso ragazze e bambine, hanno bisogno di un'assistenza mirata. È pertanto opportuno che gli Stati membri garantiscano un'assistenza specifica per tali vittime. |

**Emendamento 40**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 50 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(50 bis) La violenza e le molestie nel mondo del lavoro sono inaccettabili e incompatibili con il principio di lavoro dignitoso. Incidono sulla salute psicologica, fisica e sessuale della persona, sulla sua dignità, sul suo ambiente familiare e sociale, nonché sulla qualità dei servizi pubblici e privati. In particolare, possono impedire alle persone, in particolare alle donne, l'accesso, la permanenza e l'avanzamento nel mercato del lavoro e costituiscono pertanto una minaccia per le pari opportunità. Influiscono altresì negativamente sull'organizzazione del lavoro, sulle relazioni sul luogo di lavoro, sull'impegno dei lavoratori, sulla*** |

| | |
|---|---|
| | ***reputazione e sulla produttività delle imprese.*** |

**Emendamento 41**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 51**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (51) Le molestie ***sul*** lavoro sono considerate una discriminazione fondata sul sesso ai sensi delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE. ***Poiché le*** molestie ***sessuali sul*** lavoro ***hanno conseguenze negative rilevanti sia per la vittima che per il datore*** di lavoro, è ***opportuno che*** servizi di ***consulenza esterna prestino consulenza all'una e all'altro su come affrontare adeguatamente tali situazioni sul luogo*** di lavoro, ***sui mezzi*** di ***ricorso a disposizione del*** datore di lavoro ***per allontanare l'autore del reato dal*** luogo di lavoro e ***sulla possibilità*** di ***una conciliazione veloce se la vittima vi acconsente***. | (51) Le molestie ***nel mondo del*** lavoro sono considerate una discriminazione fondata sul sesso ai sensi delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE. ***La convenzione n. 190 dell'OIL si applica alla violenza e alle*** molestie ***nel mondo del*** lavoro ***che si verificano nel corso, in relazione o in conseguenza del lavoro. Ai sensi dell'articolo 3 della convenzione, essa si applica al luogo di lavoro, compresi i luoghi in cui il lavoratore è retribuito, trascorre una pausa o usa i servizi igienici o strutture, durante i viaggi di lavoro, quando il lavoratore è impegnato in comunicazioni legate al lavoro, durante il tragitto da e verso il luogo di lavoro o quando alloggia presso strutture fornite dal datore di lavoro. La convenzione riconosce pertanto il fatto che la violenza nell'ambito dell'attività professionale può avvenire anche al di fuori del*** luogo di lavoro ***tradizionale,*** e ***può fare riferimento all'effetto*** di ***ricaduta della violenza domestica sul luogo di lavoro***. |

**Emendamento 42**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 51 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(51 bis) Poiché la violenza e le molestie di genere, in particolare le molestie nel mondo del lavoro, hanno conseguenze negative rilevanti per tutti*** |

| | |
|---|---|
| | ***nel mondo del lavoro, con un impatto, in particolare, sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, le relazioni sul luogo di lavoro, l'aumento dell'assenteismo, i congedi di malattia di lunga durata e la produttività, e di conseguenza la perdita di reddito o di opportunità future, è opportuno che servizi di consulenza esterna specializzata prestino consulenza sia ai lavoratori che ai datori di lavoro su come prevenire e affrontare adeguatamente tali situazioni nel mondo del lavoro, anche mediante il dialogo sociale, e sui mezzi di ricorso a disposizione delle vittime, compresi le opzioni e i mezzi di ricorso di cui dispongono i datori di lavoro per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e offrire la possibilità di una conciliazione veloce se la vittima vi acconsente. Tale assistenza dovrebbe essere specializzata, sensibile alla dimensione di genere, gratuita e riservata. Le parti sociali svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire, identificare e affrontare la violenza di genere nel mondo del lavoro, oltre a fornire assistenza alle vittime. Al fine di proteggere i lavoratori e affrontare il timore di vittimizzazione in caso di violenza sul luogo di lavoro, questi dovrebbero poter essere sempre rappresentati da un sindacato o da un altro rappresentante dei lavoratori.*** |

**Emendamento 43**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 51 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(51 ter) Le donne impegnate nella vita pubblica, come le politiche, le giornaliste, le difensore dei diritti umani e le donne attive nella società civile e in altri ambiti della vita pubblica, sono spesso vittime di violenze mirate che*** |

| | |
|---|---|
| | ***rischiano di metterle a tacere e di ostacolare la loro partecipazione sociale, minando di conseguenza il principio della democrazia[1 bis]. Le deputate impegnate nella lotta contro la disuguaglianza di genere e la violenza di genere sono spesso oggetto di attacchi.*** |
| | ***1 bis Si veda, ad esempio, uno studio commissionato dall'Unione interparlamentare: http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2018/20181016-WomenParliamentIssues-EN.pdf*** |

**Emendamento 44**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 51 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(51 quater) Oltre alle gravi conseguenze e ai traumi per le vittime, la violenza domestica può avere ripercussioni sull'occupazione, sulla produttività, sulla salute e sulla sicurezza. Come parte di altre misure, le parti sociali possono svolgere un ruolo fondamentale e aiutare a riconoscere, rispondere e affrontare gli effetti della violenza e delle molestie di genere nel mondo del lavoro. Al fine di assistere le vittime in situazioni di transizione difficile e aiutarle a rimanere a far parte della forza lavoro, salvaguardando in tal modo le loro risorse economiche e la loro indipendenza finanziaria, gli Stati membri dovrebbero garantire ai lavoratori il diritto a ferie retribuite di una durata adeguata.*** |

**Emendamento 45**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 51 quinquies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(51 quinquies) Al fine di aiutare i lavoratori vittime di violenza e di molestie di genere e di violenza domestica a rimanere a far parte della forza lavoro, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali lavoratori abbiano il diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili a breve termine per adeguare i loro modelli di lavoro, anche, ove possibile, mediante il ricorso a modalità di lavoro a distanza o il trasferimento del luogo di lavoro, orari di lavoro flessibili o una riduzione dell'orario di lavoro. La durata e altri aspetti di tali modalità di lavoro flessibili dovrebbero essere determinati dagli Stati membri.*** |

**Emendamento 46**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 51 sexies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(51 sexies) I lavoratori vittime di violenza dovrebbero poter trovare assistenza e consulenza legale sul luogo di lavoro, tenendo debitamente conto delle dimensioni del datore di lavoro. Benché l'abuso domestico possa influire sul lavoro quotidiano o sulla sicurezza sul lavoro e portare a violenza, molestie, stalking e aggressioni sul luogo di lavoro, il lavoro può essere un fattore preventivo e protettivo nella vita delle vittime, fornendo protezione dalla violenza e dall'abuso e un luogo sicuro dove cercare aiuto. I luoghi di lavoro possono essere fondamentali per sensibilizzare sulla violenza di genere, identificarla e fornire assistenza alle vittime.*** |

**Emendamento 47**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 51 septies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(51 septies) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i datori di lavoro, in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori, in particolare i sindacati, e in base alle loro competenze, adottino misure adeguate per prevenire e affrontare i casi di violenza e molestie nel mondo del lavoro, inclusa la violenza online, e per identificare e fornire un'assistenza adeguata alle vittime di violenza. Le vittime dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso e a informazioni e avere il diritto di ricevere assistenza dai rappresentanti dei lavoratori, compresi i sindacati, se richiesto.*** |

**Emendamento 48**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 51 octies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(51 octies) Le parti sociali possono svolgere un ruolo fondamentale nella lotta contro le molestie nel mondo del lavoro e la violenza domestica, attraverso misure pertinenti. Con la crescente disponibilità del telelavoro a domicilio, il luogo della violenza domestica può di fatto essere il luogo di lavoro della vittima. I datori di lavoro e i sindacati possono altresì contribuire a identificare i casi di violenza domestica, ad assistere le vittime e ad affrontare l'impatto della violenza domestica sulla vita professionale. Esistono già molti esempi di buone pratiche e accordi sulle politiche da adottare sul luogo di lavoro per offrire assistenza alle vittime di violenza domestica e permettere loro di continuare*** |

***a lavorare in sicurezza.***

**Emendamento 49**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 51 nonies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(51 nonies) Gli Stati membri provvedono affinché le parti sociali siano in grado di contrattare collettivamente misure sul luogo di lavoro per prevenire e affrontare le molestie e la violenza online nel mondo del lavoro e per identificare e sostenere le vittime di violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a promuovere la contrattazione collettiva sulle pratiche sul luogo di lavoro relative alla prevenzione e al trattamento dei casi di molestie, violenza online e violenza domestica, anche mediante campagne di sensibilizzazione e la formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori, compresi i sindacati, e dei rappresentanti per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.*** |

**Emendamento 50**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 51 decies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(51 decies) Gli Stati membri dovrebbero migliorare il funzionamento degli ispettorati del lavoro con i fondi, le risorse, il personale e la formazione necessari, per garantire controlli e ispezioni sul campo efficaci, proporzionati e non discriminatori, comprese le visite ordinarie e quelle senza preavviso, al fine di individuare i casi di violenza di genere, molestie sessuali e violenza online nel*** |

| | |
|---|---|
| | ***mondo del lavoro e rafforzare la protezione dei lavoratori. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori, in particolare i sindacati, abbiano accesso al luogo di lavoro e, previo accordo dei lavoratori, ai dati di questi ultimi.*** |

**Emendamento 51**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 52**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (52) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'operatività di linee nazionali di assistenza telefonica dal numero unico appositamente istituito a livello dell'UE [116016], da pubblicizzare su ampia scala come numero pubblico gratuito e disponibile 24 ore su 24. L'assistenza prestata dovrebbe includere una consulenza psicologica ed essere in grado di rinviare a servizi in presenza, quali le case rifugio, i centri di ascolto o la polizia. | (52) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'operatività di linee nazionali di assistenza telefonica dal numero unico appositamente istituito a livello dell'UE [116016], da pubblicizzare su ampia scala come numero pubblico gratuito e disponibile 24 ore su 24. L'assistenza prestata dovrebbe ***essere accessibile alle persone con disabilità,*** includere una consulenza psicologica ed essere in grado di rinviare a servizi in presenza, quali le case rifugio, i centri di ascolto o la polizia. |

**Emendamento 52**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 53**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (53) Le case rifugio svolgono un ruolo fondamentale per la protezione delle vittime dagli atti di violenza. Oltre ad essere strutture di accoglienza sicure, dovrebbero fornire anche l'assistenza necessaria per tutti i problemi collaterali riguardanti la salute della vittima, la sua situazione finanziaria e il benessere dei suoi figli, preparandola in ultima analisi ad affrontare una vita autonoma. | (53) Le case rifugio svolgono un ruolo fondamentale per la protezione delle vittime dagli atti di violenza. Oltre ad essere strutture di accoglienza sicure, dovrebbero fornire anche l'assistenza necessaria per tutti i problemi collaterali riguardanti la salute della vittima, la sua situazione finanziaria e ***lavorativa e*** il benessere dei suoi figli, preparandola in ultima analisi ad affrontare una vita autonoma. ***Si dovrebbero mettere a*** |

| | |
|---|---|
| | ***disposizione case rifugio e altre sistemazioni temporanee adeguate per rispondere alle esigenze specifiche delle vittime con disabilità.*** |

**Emendamento 53**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 56**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (56) Le vittime con esigenze specifiche e i gruppi a rischio di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica, come le ***donne*** con disabilità, le ***donne*** il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, ***le donne*** migranti ***prive*** di documenti, ***le donne*** richiedenti protezione internazionale, le ***donne*** che fuggono da conflitti armati, le ***donne*** senza fissa dimora, ***le donne*** appartenenti a minoranze razziali o etniche, le donne che vivono in zone rurali, le lavoratrici del sesso, le detenute ***o*** le ***donne*** anziane, dovrebbero ricevere una protezione e un'assistenza specifiche. | (56) Le vittime con esigenze specifiche e i gruppi a rischio di violenza ***di genere*** o di violenza domestica, come le ***persone*** con disabilità, le ***persone*** il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, ***i*** migranti ***privi*** di documenti, ***i*** richiedenti protezione internazionale, le ***persone*** che fuggono da conflitti armati, le ***persone*** senza fissa dimora, appartenenti a minoranze razziali o etniche, le ***persone LGBTIQ+, le*** donne ***in gravidanza e con figli piccoli, le persone*** che vivono in zone rurali, le ***persone che vivono in istituti, le*** lavoratrici del sesso, le ***persone*** detenute***,*** le ***persone*** anziane***, i bambini, le vittime di cosiddetti "reati d'onore"***, dovrebbero ricevere una protezione e un'assistenza specifiche. |

**Emendamento 54**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 57**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (57) Le donne con disabilità sono oggetto senza comune misura di ***violenza contro*** le ***donne*** e di violenza domestica ***e*** a causa della ***loro*** disabilità hanno spesso difficoltà ad accedere a misure di protezione e assistenza. È pertanto opportuno che gli Stati membri provvedano affinché ***queste*** possano pienamente godere | (57) Le donne ***e le ragazze*** con disabilità***, comprese le vittime della sterilizzazione forzata,*** sono oggetto senza comune misura di ***tutte*** le ***forme di violenza di genere*** e di violenza domestica ***sia in casa che fuori.*** A causa della ***mancanza di misure di protezione e assistenza accessibili, le vittime con*** |

dei diritti stabiliti nella presente direttiva su un piede di parità con le altre vittime, prestando nel contempo la dovuta attenzione alla loro particolare vulnerabilità e alle loro probabili difficoltà a ottenere aiuto.

disabilità hanno spesso difficoltà ***a farsi valere, a essere ascoltate e credute e*** ad accedere a ***tali*** misure di protezione e assistenza. ***Il processo di denuncia della violenza è spesso inaccessibile a causa di politiche e norme inadeguate, atteggiamenti negativi, barriere fisiche, scarsa informazione e comunicazione, mancata prestazione di servizi, finanziamenti insufficienti e mancato coinvolgimento delle vittime con disabilità nelle decisioni che incidono direttamente sulla loro vita.*** È pertanto opportuno che gli Stati membri ***adattino i loro servizi di assistenza di conseguenza, forniscano ai soggetti pertinenti una formazione adeguata e*** provvedano affinché ***le vittime con disabilità*** possano pienamente godere dei diritti stabiliti nella presente direttiva su un piede di parità con le altre vittime, prestando nel contempo la dovuta attenzione alla loro particolare vulnerabilità e alle loro probabili difficoltà a ***poter chiedere o*** ottenere aiuto.

**Emendamento 55**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 58**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (58) Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano prese misure preventive, ad esempio campagne di sensibilizzazione, per contrastare la violenza ***contro le*** donne e ***la*** violenza domestica. La prevenzione dovrebbe avvenire anche nell'ambito dell'istruzione formale, in particolare potenziando l'educazione alla sessualità, le competenze socioemotive e l'empatia e promuovendo lo sviluppo di relazioni sane e rispettose. | (58) Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano prese misure preventive, ad esempio campagne di sensibilizzazione, per contrastare la violenza ***di genere. Nelle campagne di sensibilizzazione è opportuno accordare particolare attenzione alle*** donne ***che sono vittime di discriminazioni*** e ***violenze fondate su una combinazione di sesso e altri motivi, nonché alle vittime a maggior rischio di*** violenza domestica ***e della stigmatizzazione ad essa associata, e informare tutte le persone, comprese le vittime stesse, in merito ai segnali di violenza e abuso***. La prevenzione dovrebbe avvenire anche nell'ambito dell'istruzione |

formale, in particolare potenziando l'educazione ***completa e inclusiva*** alla sessualità, le competenze socioemotive e l'empatia e promuovendo lo sviluppo di relazioni sane e rispettose***, accordando particolare attenzione ai ragazzi e ai giovani uomini***.

**Emendamento 56**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 59**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (59) Gli Stati membri dovrebbero prendere misure per impedire che si alimentino stereotipi di genere dannosi, in modo da sfatare l'idea dell'inferiorità della donna o scardinare i ruoli stereotipati di donna e uomo. Potrebbero rientrare nel novero le misure miranti a garantire che la cultura, i costumi, la religione, la tradizione o l'onore non ***siano*** percepiti come una giustificazione di un reato di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica o come una circostanza attenuante. Considerando che fin dalla più tenera età i bambini sono esposti a ruoli di genere che ne plasmano la percezione di sé e ne influenzano le scelte scolastiche e professionali, come le aspettative quanto al ruolo di donna o di uomo da ricoprire nel corso della vita, è fondamentale che gli stereotipi di genere siano affrontati dacché cominciano l'educazione e la cura della prima infanzia. | (59) Gli Stati membri dovrebbero prendere misure per impedire che si alimentino stereotipi di genere dannosi ***e per eliminare quelli esistenti***, in modo da sfatare l'idea dell'inferiorità della donna o scardinare i ruoli stereotipati di donna e uomo. Potrebbero rientrare nel novero le misure miranti a garantire che la cultura, i costumi, la religione, la tradizione o l'onore non ***possano mai essere*** percepiti ***o utilizzati*** come una giustificazione di un reato di violenza ***di genere*** o di violenza domestica o come una circostanza attenuante. Considerando che fin dalla più tenera età i bambini sono esposti a ruoli di genere che ne plasmano la percezione di sé e ne influenzano le scelte scolastiche e professionali, come le aspettative quanto al ruolo di donna o di uomo da ricoprire nel corso della vita, è fondamentale che gli stereotipi di genere ***e il rispetto del consenso esplicito e dell'autonomia fisica*** siano affrontati dacché cominciano l'educazione e la cura della prima infanzia. ***Sul luogo di lavoro, i programmi di formazione e di sensibilizzazione possono svolgere un ruolo fondamentale nella lotta agli stereotipi e nella trasformazione della cultura all'interno e all'esterno del luogo di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero altresì adottare misure volte a prevenire la violenza di genere e le molestie sul lavoro a causa della*** |

***gravidanza e della recente genitorialità.***

**Emendamento 57**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 60**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (60) Per far sì che le vittime di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica siano identificate e ricevano un'assistenza adeguata, gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime seguano un'apposita formazione e ottengano informazioni mirate. La formazione dovrebbe riguardare il rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e i mezzi per prevenirlo e le misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime. Per prevenire e affrontare adeguatamente i casi di molestie sessuali ***sul*** lavoro, è opportuno che siano appositamente formate anche le persone con funzioni di vigilanza. ***La*** formazione dovrebbe vertere anche sulle valutazioni concernenti le molestie sessuali ***sul*** lavoro e i rischi per la sicurezza psicosociale e la salute che ne conseguono, come indicato nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio[45]. Le attività di formazione dovrebbero riguardare il rischio di violenza da parte di terzi. Per violenza da parte di terzi si intende la violenza che il lavoratore può subire sul luogo di lavoro ma non per mano di un collega, ad esempio le molestie sessuali subite da un'infermiera ad opera di un paziente. | (60) Per far sì che le vittime di violenza ***di genere*** e di violenza domestica siano identificate e ricevano un'assistenza adeguata, gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti ***del settore pubblico, del settore privato e della società civile, comprese le parti sociali,*** che possono entrare in contatto con le vittime seguano un'apposita formazione ***periodica e obbligatoria*** e ottengano informazioni mirate***, tenendo conto in particolare delle esigenze specifiche delle vittime con disabilità***. La formazione dovrebbe ***essere sensibile alla dimensione di genere e alle disabilità e*** riguardare il rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e i mezzi per prevenirlo e le misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime. ***Dovrebbe inoltre includere la prevenzione e l'identificazione della violenza, della violenza online e delle molestie nel mondo del lavoro e l'identificazione dei gruppi più vulnerabili e svantaggiati che spesso godono di minore credibilità all'atto della denuncia, come i migranti, le persone LGBTIQ+ o le persone con disabilità.*** Per prevenire e affrontare adeguatamente i casi di molestie sessuali ***e violenza online nel mondo del*** lavoro ***e per individuare e affrontare i casi di violenza domestica e le sue conseguenze sui lavoratori***, è opportuno che siano appositamente formate anche le persone con funzioni di vigilanza ***e i rappresentanti dei lavoratori***. ***Tale*** formazione dovrebbe vertere anche sulle valutazioni concernenti le molestie sessuali***, la violenza online e la violenza domestica nel mondo del*** lavoro e i rischi |

per la sicurezza psicosociale e la salute che ne conseguono, come indicato nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio[45]. Le attività di formazione dovrebbero riguardare il rischio di violenza da parte di terzi. Per violenza da parte di terzi si intende la violenza che il lavoratore può subire sul luogo di lavoro ma non per mano di un collega, ad esempio le molestie sessuali subite da un'infermiera ad opera di un paziente.

[45] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

[45] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

**Emendamento 58**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 60 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(60 bis) I datori di lavoro dovrebbero garantire, in base alle loro competenze, una cultura basata sul rispetto reciproco e sulla dignità per prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, in particolare adottando e attuando, sul luogo di lavoro, in consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti, una politica in materia di violenza e molestie di genere che sia inclusiva e che tenga conto della dimensione di genere, nominando un consulente di fiducia, garantendo che le vittime di violenza e molestie di genere non subiscano trattamenti o conseguenze sfavorevoli sul luogo di lavoro, tenendo conto della violenza e delle molestie di genere nella gestione e nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro e fornendo a tutti i lavoratori e ai loro rappresentanti informazioni e*** |

***formazioni periodiche sui pericoli e sui rischi di violenza e molestie individuati.***

**Emendamento 59**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 60 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(60 ter) La presente direttiva dovrebbe garantire che le misure di prevenzione e protezione intese a combattere la violenza, la discriminazione e le molestie sul lavoro, comprese la violenza e le molestie da parte di terzi quali clienti, visitatori e pazienti, si applichino, se del caso, e che non siano limitate ai casi fondati su motivi discriminatori. Gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, dovrebbero prevedere misure di protezione efficaci.*** |

**Emendamento 60**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 61**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (61) Per ovviare al problema della scarsità di denunce, gli Stati membri dovrebbero coinvolgere anche le forze dell'ordine nel predisporre corsi di formazione riguardanti in particolare gli stereotipi di genere dannosi, ma anche nel prevenire i reati, visti i contatti ravvicinati che esse di norma intrattengono con i gruppi a rischio di violenza e con le vittime. | (61) Per ovviare al problema della scarsità di denunce, gli Stati membri dovrebbero coinvolgere anche le forze dell'ordine nel predisporre corsi di formazione riguardanti in particolare gli stereotipi ***e i pregiudizi*** di genere dannosi***, compresi i diversi motivi di discriminazione***, ma anche nel prevenire i reati, visti i contatti ravvicinati che esse di norma intrattengono con i gruppi a rischio di violenza e con le vittime. ***Gli Stati membri dovrebbero riconoscere le organizzazioni della società civile femminili, comprese quelle che lavorano con le donne a maggior rischio di violenza di genere, quali partner nello sviluppo e*** |

| | |
|---|---|
| | ***nell'attuazione di politiche, e dovrebbero, se del caso, coinvolgerle nell'attività degli enti e dei comitati governativi impegnati nella lotta alla violenza di genere e alla violenza domestica. Inoltre, su temi importanti dovrebbero essere consultati altri portatori di interessi, ad esempio le parti sociali in merito alla violenza di genere e alle molestie sessuali sul luogo di lavoro.*** |

**Emendamento 61**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 62**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (62) Dovrebbero essere istituiti programmi di intervento per prevenire e ridurre al minimo il rischio di ***(recidiva per i) reati*** di violenza ***contro le donne o*** di ***violenza domestica***. Tali programmi dovrebbero mirare specificamente ad insegnare all'autore del reato, o a chi rischia di commetterne, come assumere un comportamento non violento nei rapporti interpersonali e come opporsi a modelli comportamentali violenti. Dovrebbero incoraggiare l'autore del reato ad assumersi la responsabilità delle sue azioni e a riflettere sui suoi atteggiamenti e sulle sue convinzioni nei confronti delle ***donne***. | (62) Dovrebbero essere istituiti programmi di intervento ***precoce*** per prevenire e ridurre al minimo il rischio di ***reati di violenza di genere o*** di violenza ***domestica, compreso il rischio*** di ***recidiva per tali reati***. Tali programmi dovrebbero mirare specificamente ad insegnare all'autore del reato, o a chi rischia di commetterne, come assumere un comportamento non violento nei rapporti interpersonali e come opporsi a modelli comportamentali violenti. Dovrebbero incoraggiare l'autore del reato ad assumersi la responsabilità delle sue azioni e a riflettere sui suoi atteggiamenti e sulle sue convinzioni nei confronti delle ***vittime***. |

**Emendamento 62**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 64**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (64) L'unico modo per formulare strategie in grado di contrastare adeguatamente la violenza ***contro le donne*** e la violenza domestica è basarsi su dati disaggregati completi e comparabili. Per | (64) L'unico modo per formulare strategie in grado di contrastare adeguatamente la violenza ***di genere*** e la violenza domestica è basarsi su dati disaggregati completi e comparabili. Per |

| | |
|---|---|
| monitorare efficacemente gli sviluppi sul territorio e colmare le lacune a livello di dati comparabili, gli Stati membri dovrebbero condurre indagini periodiche utilizzando la metodologia armonizzata della Commissione (Eurostat) per raccogliere dati e trasmetterli alla Commissione (Eurostat). | monitorare efficacemente gli sviluppi sul territorio e colmare le lacune a livello di dati comparabili, gli Stati membri dovrebbero condurre indagini periodiche utilizzando la metodologia armonizzata della Commissione (Eurostat) per raccogliere dati e trasmetterli alla Commissione (Eurostat). |

**Emendamento 63**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 65**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (65) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati raccolti si limitino a quanto strettamente necessario per monitorare la prevalenza e le tendenze della violenza ***contro le donne*** e della violenza domestica e definire nuove strategie d'intervento in questo settore. Nei dati raccolti condivisi non dovrebbero figurare dati personali. | (65) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati raccolti si limitino a quanto strettamente necessario per monitorare la prevalenza e le tendenze della violenza ***di genere*** e della violenza domestica e definire nuove strategie d'intervento in questo settore***. I dati raccolti dovrebbero includere il contesto in cui il reato è avvenuto, ad esempio l'abitazione, il luogo di lavoro oppure online, nonché indicare se la vittima è esposta a un maggior rischio di violenza di genere, dal momento che tali informazioni potrebbero orientare future azioni politiche mirate. I dati dovrebbero altresì specificare se la violenza è stata commessa nei confronti di vittime colpite da discriminazione intersezionale.*** Nei dati raccolti condivisi non dovrebbero figurare dati personali. |

**Emendamento 64**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 68**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (68) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia prevenire e combattere la violenza ***contro le donne*** e la violenza | (68) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia prevenire e combattere la violenza ***di genere*** e la violenza domestica |

| | |
|---|---|
| domestica in tutta l'Unione sulla base di norme minime comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure previste, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. | in tutta l'Unione sulla base di norme minime comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure previste, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |

**Emendamento 65**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La presente direttiva stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza ***contro le donne*** e la violenza domestica. Essa fissa norme minime riguardanti: | La presente direttiva stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza ***di genere*** e la violenza domestica. Essa fissa norme minime riguardanti: |

**Emendamento 66**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica prima, durante ***o*** dopo il procedimento penale; | (b) i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza ***di genere*** o di violenza domestica prima, durante ***e*** dopo il procedimento penale; |

**Emendamento 67**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) la protezione e l'assistenza delle vittime**.** | (c) ***le misure per*** la protezione e l'assistenza delle vittime***;*** |

**Emendamento 68**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 1 – lettera c bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(c bis) la definizione e lo sviluppo di misure di prevenzione.*** |

**Emendamento 69**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 2 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Nell'attuare le misure ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto del rischio maggiore di violenza cui sono esposte le vittime di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi, in modo da rispondere alle loro più ampie esigenze di protezione e assistenza, come stabilito all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 7. | 1. Nell'attuare le misure ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto del rischio maggiore di violenza cui sono esposte le vittime di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso***, genere*** e altri motivi***, nonché le vittime a maggior rischio di violenza domestica***, in modo da rispondere alle loro più ampie esigenze di protezione e assistenza, come stabilito all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 5***, all'articolo 35, paragrafo 1***, e all'articolo 37, paragrafo 7. |

**Emendamento 70**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) gli atti di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica che configurano reato ai sensi di altri strumenti di diritto | (b) gli atti di violenza ***di genere*** o di violenza domestica che configurano reato ai sensi di altri strumenti di diritto |

| | |
|---|---|
| dell'Unione; | dell'Unione; |

**Emendamento 71**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 3 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) ogni altro atto di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica che configura reato ai sensi della normativa nazionale. | (c) ogni altro atto di violenza ***di genere*** o di violenza domestica che configura reato ai sensi della normativa nazionale. |

**Emendamento 72**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – lettera a bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(a bis) "violenza di genere": violenza, o minaccia di violenza, diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere, della sua espressione di genere o delle sue caratteristiche sessuali;*** |

**Emendamento 73**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) "violenza domestica": qualsiasi atto di violenza che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima; | (b) "violenza domestica": qualsiasi atto di violenza che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima***, compresi gli atti che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare e che*** |

***impediscono a una persona di entrare o di restare nel mercato del lavoro***;

**Emendamento 74**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – lettera f bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(f bis) "mondo del lavoro": durante o in relazione a un lavoro sul luogo di lavoro o che riguardi detto lavoro, compresi gli spazi pubblici e privati che sono luoghi di lavoro; nei luoghi in cui il lavoratore è retribuito, trascorre una pausa o consuma un pasto o usa i servizi igienici, le docce e gli spogliatoi; durante i viaggi, gli spostamenti, le formazioni, gli eventi o le attività sociali relativi al lavoro; attraverso le comunicazioni relative al lavoro, comprese quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; in alloggi forniti dal datore di lavoro e durante il tragitto da e verso il luogo di lavoro;*** |

**Emendamento 75**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 4 – lettera g**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (g) "molestie ***sessuali sul*** lavoro": qualsiasi forma di comportamento indesiderato a connotazione sessuale, verbale, non verbale o fisico, che si verifichi durante o in relazione a un impiego, un'occupazione e un lavoro autonomo o che riguardi detto impiego, occupazione, lavoro autonomo, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della vittima, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante | (g) "molestie ***nel mondo del*** lavoro": qualsiasi forma di ***violenza, molestia o altra forma di violenza fisica e psicologica diretta contro le persone a causa del loro sesso o genere, e che colpisce in particolare le donne senza comune misura, comprese le molestie sessuali che si esprimono con qualsiasi*** comportamento indesiderato a connotazione sessuale, verbale, non verbale o fisico, che si verifichi durante o in relazione ***alla ricerca*** |

| | |
|---|---|
| o offensivo; | ***di lavoro, alla formazione, compresi i tirocini e i contratti di apprendistato,*** a un impiego, un'occupazione e un lavoro autonomo***, compreso il lavoro informale, nel settore pubblico come in quello privato,*** o che riguardi ***detta ricerca di lavoro, detta formazione o*** detto impiego, occupazione, lavoro autonomo, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della vittima, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo***, compreso il caso in cui il rifiuto o la sottomissione di una persona a tali comportamenti siano utilizzati esplicitamente o implicitamente come base per decisioni relative al lavoro***; |

**Emendamento 76**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 5 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Gli Stati membri provvedono affinché per "atto non consensuale" sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario della ***donna*** o senza che la ***donna*** sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle sue condizioni fisiche o mentali, sfruttandone l'incapacità di esprimere una libera volontà in quanto incosciente, ebbra, addormentata, malata, fisicamente lesa o disabile. | 2. Gli Stati membri provvedono affinché per "atto non consensuale" sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario della ***persona*** o senza che la ***persona*** sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle sue condizioni fisiche o mentali, sfruttandone l'incapacità di esprimere una libera volontà in quanto incosciente, ebbra, addormentata, malata, fisicamente lesa o disabile. ***Un atto è considerato consensuale solo se si basa sul consenso volontario come conseguenza dell'esercizio della libera volontà della persona interessata.*** |

**Emendamento 77**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 5 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Il consenso deve poter essere | 3. Il consenso ***è necessario per*** |

| | |
|---|---|
| revocato in qualsiasi momento nel corso dell'atto. L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio della ***donna***, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato. | ***ciascun atto distinto e*** deve poter essere revocato in qualsiasi momento nel corso dell'atto. L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio della ***persona***, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato ***o di una relazione con l'autore del reato in corso o passata***. |

**Emendamento 78**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 6 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 6 bis*** |
| | ***Sterilizzazione forzata*** |
| | ***1. Gli Stati membri provvedono affinché l'atto intenzionale di praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo o l'effetto di sopprimere la capacità di una persona di riprodursi naturalmente senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata sia punibile come reato.*** |
| | ***2. Gli Stati membri provvedono affinché il preliminare consenso informato della persona a sottoporsi all'intervento chirurgico di cui al paragrafo 1 non possa essere sostituito dal consenso di un genitore, di un tutore legale o dalla decisione di un tribunale.*** |

**Emendamento 79**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) rendere accessibile ***a una pluralità di*** utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, | (a) rendere accessibile ***ad altri*** utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, immagini, video o |

| | |
|---|---|
| immagini, video o altro materiale intimo ritraente atti sessuali di un'altra persona senza il suo consenso; | altro materiale intimo***, compreso quello*** ritraente atti sessuali di un'altra persona senza il suo consenso; |

**Emendamento 80**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 7 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) produrre o manipolare e successivamente rendere accessibile ***a una pluralità di*** utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, immagini, video o altro materiale in modo da far credere che un'altra persona partecipi ad atti sessuali, senza il consenso dell'interessato; | (b) produrre o manipolare e successivamente rendere accessibile ***ad altri*** utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, immagini, video o altro materiale in modo da far credere che un'altra persona partecipi ad atti sessuali, senza il consenso dell'interessato; |

**Emendamento 81**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) assumere persistentemente nei confronti di un'altra persona comportamenti minacciosi o intimidatori tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tali da indurla a temere per l'incolumità propria o ***delle*** persone a suo carico; | (a) assumere persistentemente nei confronti di un'altra persona comportamenti minacciosi***, coercitivi*** o intimidatori tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tali da indurla a temere per l'incolumità propria o ***di altri, come le*** persone a suo carico***, i parenti o i partner, in particolare nell'ambiente domestico***; |

**Emendamento 82**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) sottoporre un'altra persona a | (b) sottoporre un'altra persona a |

| | |
|---|---|
| sorveglianza continua tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o un'autorizzazione legale a tal fine, per seguirne o monitorarne i movimenti e le attività; | sorveglianza continua tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o un'autorizzazione legale a tal fine, per seguirne o monitorarne i movimenti e le attività***, anche nel contesto del mondo del lavoro***; |

**Emendamento 83**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) rendere accessibile ***a una pluralità di*** utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ***materiale contenente*** i dati personali di un'altra persona senza il suo consenso, per istigare detti utenti finali ad arrecare ***un danno fisico o*** un ***ingente*** danno psicologico a tale persona. | (c) rendere accessibile ***ad altri*** utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i dati personali di un'altra persona senza il suo consenso, per istigare detti utenti finali ad arrecare ***o minacciare di arrecare*** un danno ***fisico, sessuale,*** psicologico ***o economico*** a tale persona. |

**Emendamento 84**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 9 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) sferrare un attacco in concorso con terzi nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile ***a una pluralità di*** utenti finali materiale minaccioso o ingiurioso tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con l'effetto di provocare un ***ingente*** danno psicologico a tale persona; | (a) sferrare un attacco ***pubblicamente o*** in concorso con terzi nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile ***ad altri*** utenti finali materiale minaccioso o ingiurioso tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con l'effetto di provocare un danno psicologico ***ed economico*** a tale persona***, anche nel contesto del mondo del lavoro***; |

**Emendamento 85**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al sesso o al genere, diffondendo al pubblico tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione materiale contenente tale istigazione. | Gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al sesso o al genere ***o di altri gruppi protetti ai sensi del diritto dell'Unione, come indicato all'articolo 2***, diffondendo al pubblico tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione materiale contenente tale istigazione ***alla violenza o all'odio***. |

**Emendamento 86**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 12 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Gli Stati membri provvedono affinché ***il reato*** di cui ***all'articolo*** 6 ***sia punito*** con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque, e ad anni sette se è stato commesso con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 13. | 4. Gli Stati membri provvedono affinché ***i reati*** di cui ***agli articoli*** 6 ***e 6 bis siano puniti*** con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque, e ad anni sette se è stato commesso con il concorso delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 13. |

**Emendamento 87**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 13 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) il reato, o altro reato di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica, è reiterato; | (a) il reato, o altro reato di violenza ***di genere*** o di violenza domestica, è reiterato; |

**Emendamento 88**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 13 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) il reato è commesso nei confronti di una persona in situazione di particolare vulnerabilità, ad esempio ***in*** stato di dipendenza o di disabilità ***fisica***, mentale, intellettuale o sensoriale, o residente in un istituto; | (b) il reato è commesso nei confronti di una persona in situazione di particolare vulnerabilità, ad esempio ***a causa del suo status di residenza, dell'età, di uno*** stato di dipendenza***, anche economica,*** o di disabilità ***o disagio fisico***, mentale, intellettuale o sensoriale, o residente in un istituto; |

**Emendamento 89**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 13 – lettera b bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(b bis) il reato è stato commesso contro una donna che esercita una funzione nella vita politica o pubblica;*** |

**Emendamento 90**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 13 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (d) il reato è commesso in presenza di un minore; | (d) il reato è commesso in presenza di un minore ***o di un'altra persona dipendente o vulnerabile***; |

**Emendamento 91**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 13 – lettera m**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (m) il reato è commesso abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza; | (m) il reato è commesso abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità ***gerarchica*** o influenza***, come in un rapporto di lavoro***; |

**Emendamento 92**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 15 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui ***all'articolo*** 6 di almeno 10 anni dal momento in cui è commesso il reato. | 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione per i reati di cui ***agli articoli*** 6 ***e 6 bis*** di almeno 10 anni dal momento in cui è commesso il reato. |

**Emendamento 93**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 16 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Denuncia di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica | Denuncia di violenza ***di genere*** o di violenza domestica |

**Emendamento 94**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 16 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Oltre a tutelare i diritti della vittima al momento della denuncia ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché la vittima possa denunciare alle autorità competenti i reati di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica in modo facile e accessibile. Rientra in questo la possibilità di segnalare reati online o tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresa la possibilità di presentare elementi di prova, in particolare per quanto riguarda la segnalazione di reati di violenza online. | 1. Oltre a tutelare i diritti della vittima al momento della denuncia ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché la vittima***, comprese le persone con disabilità o che vivono in istituti,*** possa denunciare alle autorità competenti i reati di violenza ***di genere*** o di violenza domestica in modo facile e accessibile***, anche avvalendosi del braille e della lingua dei segni***. Rientra in questo la possibilità di segnalare reati online o tramite altre tecnologie ***accessibili*** dell'informazione e della comunicazione, compresa la possibilità di presentare elementi di prova, in particolare per quanto |

| | |
|---|---|
| | riguarda la segnalazione di reati di violenza online. ***I meccanismi di denuncia sono accessibili anche alle vittime prive di competenze digitali e alle vittime che vivono in aree remote o rurali con un difficile accesso agli strumenti digitali e a internet, nonché alle persone con disabilità.*** |

**Emendamento 95**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 16 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di reati di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica, o in buona fede sospetti che tali reati siano avvenuti o che possano prodursi nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle autorità competenti. | 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di reati di violenza ***di genere*** o di violenza domestica, o in buona fede sospetti che tali reati siano avvenuti o che possano prodursi nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle autorità competenti ***senza temere ritorsioni o conseguenze negative***. |

**Emendamento 96**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 16 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Quando a segnalare reati di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica è un minore, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, riservate, a misura di minore e accessibili con un linguaggio consono, in funzione della loro età e maturità. Se è implicato nel reato il titolare della potestà genitoriale, gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso di tale persona. | 4. Quando a segnalare reati di violenza ***di genere*** o di violenza domestica è un minore, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, riservate, a misura di minore e accessibili con un linguaggio consono, in funzione della loro età e maturità. Se è implicato nel reato il titolare della potestà genitoriale, gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso di tale persona. |

**Emendamento 97**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 16 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con una vittima che segnala reati di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica sia vietato trasferire alle autorità competenti per la migrazione dati personali relativi allo status di soggiorno della vittima, almeno fino al completamento della prima valutazione individuale di cui all'articolo 18. | 5. Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con una vittima che segnala reati di violenza ***di genere*** o di violenza domestica sia vietato trasferire alle autorità competenti per la migrazione dati personali relativi allo status di soggiorno della vittima, almeno fino al completamento della prima valutazione individuale di cui all'articolo 18. |

**Emendamento 98**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***5 bis. Gli Stati membri garantiscono meccanismi efficaci di segnalazione e procedure di follow-up e meccanismi investigativi nei casi di violenza e molestie nel mondo del lavoro. Gli Stati membri e i datori di lavoro adottano le misure necessarie per garantire la protezione dalla vittimizzazione o da conseguenze negative ai danni di denuncianti, vittime, testimoni e informatori e per garantire la tutela della vita privata e della riservatezza di tali persone, prevenendo nel contempo l'uso improprio dei pertinenti requisiti in materia di tutela della vita privata e della riservatezza.***<br><br>***Gli Stati membri e i datori di lavoro garantiscono che la presentazione di prove non rappresenti un onere per le vittime o contribuisca a un'ulteriore vittimizzazione.*** |

**Emendamento 99**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 17 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati dell'indagine e dell'azione penale per i reati di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica dispongano di competenze sufficienti e di efficaci strumenti investigativi per indagare e perseguire efficacemente detti reati, in particolare per raccogliere, analizzare e procurarsi prove elettroniche nei casi di violenza online. | 1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati dell'indagine e dell'azione penale per i reati di violenza ***di genere*** o di violenza domestica dispongano di competenze sufficienti***, di capacità*** e di efficaci strumenti investigativi per indagare e perseguire efficacemente detti reati, in particolare per raccogliere, analizzare e procurarsi prove elettroniche nei casi di violenza online. |

**Emendamento 100**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 17 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica denunciati siano trattati e deferiti senza indugio alle autorità competenti per l'azione penale e le indagini. | 2. Gli Stati membri provvedono affinché i reati di violenza ***di genere*** o di violenza domestica denunciati siano trattati e deferiti senza indugio alle autorità competenti per l'azione penale e le indagini. |

**Emendamento 101**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 17 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le autorità competenti registrano e indagano in modo tempestivo ed efficace sulle segnalazioni di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica e garantiscono che sia presentata denuncia formale in tutti i casi. | 3. Le autorità competenti registrano e indagano in modo tempestivo ed efficace sulle segnalazioni di violenza ***di genere*** o di violenza domestica e garantiscono che sia presentata denuncia formale in tutti i casi. |

**Emendamento 102**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 18 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La valutazione tiene conto della situazione specifica della vittima, compresa l'eventualità che subisca discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi e sia pertanto esposta a un maggior rischio di violenza, come di quanto riferito dalla vittima e della sua valutazione della situazione. Essa è condotta nell'interesse superiore della vittima, prestando particolare attenzione alla necessità di evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta. | 4. La valutazione tiene conto della situazione specifica della vittima, compresa l'eventualità che subisca discriminazioni fondate su una combinazione di sesso***,*** ***genere*** e altri motivi e sia pertanto esposta a un maggior rischio di violenza, come di quanto riferito dalla vittima e della sua valutazione della situazione. Essa è condotta nell'interesse superiore della vittima, prestando particolare attenzione alla necessità di evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta. |

**Emendamento 103**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 18 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. La valutazione individuale è effettuata in collaborazione con tutte le autorità competenti a seconda della fase del procedimento e con i pertinenti servizi di assistenza, quali i centri per la protezione delle vittime e le case rifugio per donne, i servizi sociali e i professionisti della sanità. | 6. La valutazione individuale è effettuata in collaborazione con tutte le autorità competenti a seconda della fase del procedimento e con i pertinenti servizi di assistenza, quali ***le organizzazioni della società civile,*** i centri per la protezione delle vittime e le case rifugio per donne, i servizi sociali e i professionisti della sanità***,*** ***nonché le parti sociali, qualora l'esperienza subita dalla vittima avvenga nel contesto del mondo del lavoro***. |

**Emendamento 104**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 18 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Le autorità competenti aggiornano la valutazione individuale a intervalli regolari di modo che le misure di | 7. Le autorità competenti aggiornano la valutazione individuale a intervalli regolari di modo che le misure di |

| | |
|---|---|
| protezione ***si riferiscano alla*** situazione ***attuale*** della vittima. Rientra in questo la valutazione della necessità di adattare o disporre misure di protezione, in particolare a norma dell'articolo 21. | protezione ***affrontino in modo efficace e adeguato la*** situazione ***e le esigenze attuali*** della vittima. Rientra in questo la valutazione della necessità di adattare o disporre misure di protezione, in particolare a norma dell'articolo 21. |

**Emendamento 105**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 20 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Se le valutazioni di cui agli articoli 18 e 19 hanno individuato specifiche esigenze di assistenza o protezione o se la vittima chiede assistenza, gli Stati membri provvedono affinché i servizi competenti contattino le vittime per prestare loro assistenza. | 1. Se le valutazioni di cui agli articoli 18 e 19 hanno individuato specifiche esigenze di assistenza o protezione o se la vittima chiede assistenza, gli Stati membri provvedono affinché i servizi ***di assistenza specialistica*** competenti contattino le vittime per prestare loro assistenza. |

**Emendamento 106**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 21 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché, in situazioni di pericolo immediato per la salute o l'incolumità della vittima o delle persone a suo carico, le autorità competenti dispongano provvedimenti che ingiungono all'autore o indagato di reati di violenza di cui alla presente direttiva di allontanarsi dalla residenza della vittima o delle persone a suo carico per un periodo di tempo sufficiente, e che vietano a detto autore del reato o indagato di entrare nella residenza o nel luogo di lavoro della vittima o di contattare in qualsiasi modo la vittima o le persone a suo carico. Tali provvedimenti hanno effetto immediato e prescindono dal fatto che la vittima abbia denunciato o | 1. Gli Stati membri provvedono affinché, in situazioni di pericolo immediato per la salute o l'incolumità della vittima o delle persone a suo carico, le autorità competenti dispongano provvedimenti che ingiungono all'autore o indagato di reati di violenza di cui alla presente direttiva di allontanarsi dalla residenza della vittima o delle persone a suo carico per un periodo di tempo sufficiente, e che vietano a detto autore del reato o indagato di entrare nella residenza o ***entrare*** nel luogo di lavoro della vittima ***o contattarlo,*** o di contattare in qualsiasi modo la vittima o le persone a suo carico. Tali provvedimenti hanno effetto immediato e prescindono dal fatto che la |

| | |
|---|---|
| meno il reato. | vittima abbia denunciato o meno il reato. |

**Emendamento 107**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 23 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri emanano orientamenti per le autorità competenti che agiscono nei procedimenti penali, compresi orientamenti per pubblici ministeri e autorità giudiziarie, in relazione ai casi di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica. Tali orientamenti riguardano gli aspetti seguenti: | Gli Stati membri emanano orientamenti per le autorità competenti che agiscono nei procedimenti penali, compresi orientamenti per pubblici ministeri e autorità giudiziarie, in relazione ai casi di violenza ***di genere*** o di violenza domestica. Tali orientamenti riguardano gli aspetti seguenti: |

**Emendamento 108**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 23 – lettera a bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(a bis) come applicare un approccio sensibile alla dimensione di genere e intersezionale in tutte le azioni e le misure;*** |

**Emendamento 109**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 23 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) come interagire con le vittime in modo consono al trauma, ***alla dimensione di*** genere***, all'età del minore***; | (c) come interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla ***disabilità, alla lingua, al*** genere ***e, se del caso, al fatto che si tratti di minori***; |

**Emendamento 110**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 23 – lettera e**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (e) come rispondere alle più ampie esigenze di protezione e assistenza delle vittime di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi; | (e) come rispondere alle più ampie esigenze di protezione e assistenza delle vittime di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso***, genere*** e altri motivi; |

**Emendamento 111**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 23 – lettera f**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (f) come evitare gli stereotipi di genere; | (f) come evitare gli stereotipi di genere ***e i pregiudizi inconsci***; |

**Emendamento 112**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 23 – lettera g**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (g) come indirizzare le vittime verso ***i*** servizi di assistenza per un trattamento adeguato e la gestione adeguata dei casi di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica. | (g) come indirizzare le vittime verso servizi di assistenza ***appropriati, tempestivi e accessibili*** per un trattamento adeguato e la gestione adeguata dei casi di violenza ***di genere*** o di violenza domestica. |

**Emendamento 113**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) prestare assistenza e consulenza indipendente alle vittime di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica; | (a) prestare assistenza e consulenza indipendente alle vittime ***e ai testimoni*** di violenza ***di genere*** e di violenza domestica; |

**Emendamento 114**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 24 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 possano agire per conto o a sostegno di una o più vittime di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica nei procedimenti giudiziari, anche ai fini della domanda di risarcimento di cui all'articolo 26 e della rimozione dei contenuti online di cui all'articolo 25, con il consenso delle vittime. | 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 possano agire per conto o a sostegno di una o più vittime di violenza ***di genere*** o di violenza domestica nei procedimenti giudiziari, anche ai fini della domanda di risarcimento di cui all'articolo 26 e della rimozione dei contenuti online di cui all'articolo 25, con il consenso delle vittime. |

**Emendamento 115**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 26 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché la vittima abbia il diritto di chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni derivanti da qualunque forma di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica. | 1. Gli Stati membri provvedono affinché la vittima abbia il diritto di chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni derivanti da qualunque forma di violenza ***di genere*** e di violenza domestica. |

**Emendamento 116**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 26 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. I danni comprendono i costi per i servizi sanitari, i servizi di assistenza, la riabilitazione, la perdita di reddito e altri costi ***ragionevoli*** indotti dal reato o per gestirne le conseguenze. L'importo del risarcimento tiene conto anche dei danni fisici e psicologici e dei danni morali. | 4. I danni comprendono i costi per i servizi sanitari, i servizi di assistenza, la riabilitazione, la perdita di reddito***, i benefici e le opportunità legati al lavoro*** e altri costi indotti dal reato o per gestirne le conseguenze. L'importo del risarcimento tiene conto anche dei danni fisici e |

psicologici e dei danni morali.

**Emendamento 117**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché per le vittime degli atti di violenza contemplati dalla presente direttiva siano disponibili i servizi di assistenza specialistica di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/29/UE. I servizi di assistenza specialistica forniscono: | 1. Gli Stati membri provvedono affinché per le vittime degli atti di violenza contemplati dalla presente direttiva siano disponibili ***a titolo gratuito e con garanzia di riservatezza*** i servizi di assistenza specialistica di cui ***all'articolo 8, paragrafo 3, e*** all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/29/UE. ***Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di servizi di assistenza specialistica per le persone con disabilità.*** I servizi di assistenza specialistica forniscono: |

**Emendamento 118**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) ***consulenza*** e ***informazioni*** su qualsiasi questione giuridica o pratica inerente al reato, compreso l'accesso ***all'***alloggio, all'istruzione, alla formazione e all'assistenza per conservare o trovare un lavoro; | (a) ***sostegno, informazioni*** e ***consulenza*** su qualsiasi questione giuridica o pratica inerente al reato, compreso l'accesso ***a un alloggio dignitoso e a costi abbordabili***, all'istruzione, alla formazione e all'assistenza per conservare o trovare un lavoro ***di qualità***; |

**Emendamento 119**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 27 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'assistenza specialistica di cui al | 2. L'assistenza specialistica di cui al |

| | |
|---|---|
| paragrafo 1 è offerta in presenza ed è facilmente accessibile, anche online o con altri mezzi adeguati come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ed è adattata alle esigenze delle vittime di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica. | paragrafo 1 è offerta in presenza ed è facilmente accessibile, anche online o con altri mezzi adeguati come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ed è adattata alle esigenze delle vittime di violenza ***di genere*** e di violenza domestica***, comprese quelle provenienti da un contesto svantaggiato o diverso, come i migranti o le persone con disabilità o che vivono in istituti***. |

**Emendamento 120**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 27 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Gli Stati membri garantiscono risorse umane e finanziarie sufficienti per erogare i servizi di cui al paragrafo 1, in particolare quelli di cui ***alla sua lettera*** c), anche quando sono prestati da organizzazioni non governative. | 3. Gli Stati membri garantiscono risorse umane e finanziarie sufficienti per erogare i servizi di cui al paragrafo 1, in particolare quelli di cui ***alle lettere a) e*** c), anche quando sono prestati da organizzazioni non governative***, come le organizzazioni femminili, le organizzazioni caritative e altre organizzazioni che forniscono aiuto legale, assistenza sanitaria e protezione sociale***. |

**Emendamento 121**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 27 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari per rispondere in modo esauriente alle molteplici esigenze delle vittime in una medesima sede, oppure affidano il coordinamento di tali servizi a un punto di contatto centrale o a un unico punto di accesso online a tali servizi. L'offerta combinata di servizi comprende | 4. Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari per rispondere in modo esauriente alle molteplici esigenze delle vittime in una medesima sede, oppure affidano il coordinamento di tali servizi a un punto di contatto centrale o a un unico punto di accesso online a tali servizi. L'offerta combinata di servizi comprende |

| | |
|---|---|
| quanto meno l'assistenza medica di prima necessità e i servizi sociali, l'assistenza psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia. | quanto meno l'assistenza medica di prima necessità e i servizi sociali, l'assistenza psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia ***ed è disponibile e accessibile alle vittime con disabilità e a quelle provenienti da un contesto migratorio***. |

**Emendamento 122**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 27 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Gli Stati membri emanano orientamenti e protocolli a beneficio dei professionisti della sanità e dei servizi sociali su come individuare le vittime di tutte le forme di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica, fornire un'assistenza adeguata e indirizzarle verso i pertinenti servizi di assistenza. Tali orientamenti e protocolli indicano inoltre come rispondere alle esigenze specifiche delle vittime a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi. | 5. Gli Stati membri emanano orientamenti e protocolli a beneficio dei professionisti della sanità e dei servizi sociali***, delle parti sociali, degli ispettori del lavoro e degli altri organi competenti responsabili del monitoraggio e dell'applicazione della legislazione sociale e del lavoro*** su come individuare le vittime di tutte le forme di violenza ***di genere*** e di violenza domestica, fornire un'assistenza adeguata e indirizzarle verso i pertinenti servizi di assistenza. Tali orientamenti e protocolli indicano inoltre come rispondere alle esigenze specifiche delle vittime a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso***, genere*** e altri motivi. |

**Emendamento 123**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 27 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di assistenza specialistica rimangano pienamente operativi per le vittime di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica in periodi di crisi, come le crisi sanitarie o altri stati di emergenza. | 6. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di assistenza specialistica rimangano pienamente operativi per le vittime di violenza ***di genere*** e di violenza domestica in periodi di crisi, come le crisi sanitarie o altri stati di emergenza. |

**Emendamento 124**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 28 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri predispongono centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale adeguatamente attrezzati e facilmente accessibili per garantire un sostegno efficace alle vittime di violenza sessuale, anche assistendole nel conservare e documentare le prove. Tali centri eseguono visite mediche ed esami medico-legali e forniscono sostegno per i traumi e assistenza psicologica, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario. Se la vittima è un minore, tali servizi sono forniti secondo modalità consone. | 1. Gli Stati membri predispongono centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale adeguatamente attrezzati e facilmente accessibili per garantire un sostegno efficace alle vittime di violenza sessuale, anche assistendole nel conservare e documentare le prove. ***Tali centri hanno il compito di determinare se il motivo della violenza sessuale fosse legato al sesso, al genere o ad altre caratteristiche personali della vittima.*** Tali centri eseguono visite mediche ed esami medico-legali e forniscono sostegno per i traumi e assistenza psicologica, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario. Se la vittima è un minore, tali servizi sono forniti secondo modalità consone. |

**Emendamento 125**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 29 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 29 bis*** |
| | ***Assistenza specialistica alle vittime di sterilizzazione forzata*** |
| | ***1. Gli Stati membri, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, garantiscono alle vittime di sterilizzazione forzata un'assistenza efficace e accessibile, che tenga conto di eventuali disabilità, anche fornendo terapie ginecologiche e psicologiche, trattamento post-traumatico e consulenza ritagliati*** |

| | |
|---|---|
| | ***sulle loro esigenze specifiche, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario.*** |
| | ***2. Ai fini dell'assistenza alle vittime di sterilizzazione forzata si applicano mutatis mutandis l'articolo 27, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 28, paragrafo 2.*** |

**Emendamento 126**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 30 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Assistenza specialistica alle vittime di molestie ***sessuali sul*** lavoro | Assistenza specialistica alle vittime di ***violenza e*** molestie***, comprese la violenza online e la violenza da parte di terzi nel mondo del*** lavoro ***come pure la violenza domestica*** |

**Emendamento 127**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 30 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri ***provvedono affinché siano disponibili*** servizi di consulenza esterna per le vittime ***e per i*** datori di lavoro in caso di molestie ***sessuali sul*** lavoro. Detti servizi comprendono la consulenza su come affrontare adeguatamente tali ***situazioni*** sul luogo di lavoro, sui mezzi di ricorso a disposizione del datore di lavoro per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e ***sulla*** possibilità di una conciliazione veloce, se la vittima vi acconsente. | ***1.*** Gli Stati membri***, di concerto con le parti sociali, adottano misure per garantire la disponibilità di*** servizi di consulenza esterna***, specializzata e riservata e servizi legali*** per le vittime***, che siano lavoratori o*** datori di lavoro***,*** in caso di ***violenza e*** molestie ***nel mondo del*** lavoro. ***Tali servizi sono gratuiti almeno per le vittime che non dispongono di mezzi sufficienti.*** Detti servizi comprendono la consulenza su come affrontare adeguatamente tali ***casi*** sul luogo di lavoro, sui mezzi di ricorso a disposizione del datore di lavoro per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e ***offrono la*** possibilità di una conciliazione veloce, se la vittima vi |

acconsente.

***Gli Stati membri garantiscono che tali servizi e tale sostegno siano offerti online e offline onde essere accessibili a tutti, compresi gli anziani e le persone con disabilità, al fine di garantire che nessuno sia lasciato indietro.***

***2. I lavoratori hanno il diritto di ricevere assistenza e rappresentanza dal proprio sindacato, di avere accesso alle informazioni sui mezzi di ricorso disponibili e di accedere a tali mezzi. I rappresentanti sindacali sono in grado di sostenere i lavoratori in qualsiasi procedimento pertinente.***

***3. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro abbiano l'obbligo di informare i propri lavoratori, all'inizio del loro contratto, sulle politiche, sulla formazione e sulle procedure anti-molestie in vigore, quali i diritti dei lavoratori che sono vittime di violenza sul luogo di lavoro compreso l'accesso ai servizi di consulenza esterna di cui al paragrafo 1.***

***Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le vittime di violenza di genere non subiscano trattamenti o conseguenze sfavorevoli sul luogo di lavoro. Essi garantiscono, in particolare, che non vi sia alcuna discriminazione diretta e indiretta nei confronti dei lavoratori per aver esercitato i loro diritti ai sensi della presente direttiva, aver presentato una denuncia a tal fine o aver dimostrato di essere vittime di violenza di genere.***

**Emendamento 128**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 30 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 30 bis*** |

*Congedo retribuito*

***1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di violenza di genere, violenza domestica e molestie nel mondo del lavoro, comprese le molestie sessuali, la violenza online e la violenza da parte di terzi, abbiano diritto a un congedo retribuito. Gli Stati membri possono specificare l'ambito, la durata e le condizioni di tale congedo conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali.***

***2. Gli Stati membri adottano misure per sostenere i lavoratori autonomi vittime che devono interrompere la propria attività per motivi di sicurezza o per esercitare i loro diritti di vittime.***

**Emendamento 129**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 30 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 30 ter*** |
| | ***Modalità di lavoro flessibili*** |
| | ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i lavoratori che subiscono violenza di genere o violenza domestica abbiano il diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili a breve termine, la cui durata e condizioni sono determinate dagli Stati membri.*** |

**Emendamento 130**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 30 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 30 quater*** |
| | ***Contrattazione collettiva in merito alla prevenzione e alla lotta alla violenza di*** |

| | |
|---|---|
| | ***genere*** |
| | ***Gli Stati membri provvedono affinché le parti sociali siano in grado di contrattare collettivamente misure sul luogo di lavoro per prevenire e affrontare ogni forma di violenza di genere nel mondo del lavoro e per aiutare a individuare e sostenere le vittime di tale violenza, in particolare in relazione alle questioni di cui agli articoli 36, 36 bis e 37. Gli Stati membri adottano misure per promuovere tale contrattazione collettiva, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e formazione delle parti sociali e dei rappresentanti per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.*** |

**Emendamento 131**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 31 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri istituiscono una linea di assistenza telefonica gratuita e ininterrottamente operativa (24/7) su tutto il territorio nazionale, per fornire consulenza alle vittime di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica. La consulenza è riservata o comunque tutela l'anonimato delle vittime. Gli Stati membri provvedono affinché tale servizio sia erogato anche tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese le applicazioni online. | 1. Gli Stati membri istituiscono una linea di assistenza telefonica gratuita e ininterrottamente operativa (24/7) su tutto il territorio nazionale, per fornire consulenza alle vittime di violenza ***di genere*** e di violenza domestica. La consulenza è riservata o comunque tutela l'anonimato delle vittime. Gli Stati membri provvedono affinché tale servizio sia erogato anche tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese le applicazioni online. |

**Emendamento 132**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 31 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. [Gli Stati membri provvedono affinché il servizio di cui al paragrafo 1, | 4. [Gli Stati membri provvedono affinché il servizio di cui al paragrafo 1, |

| | |
|---|---|
| destinato alle vittime di violenza ***contro le donne***, sia raggiungibile dal numero unico a livello ***dell'UE*** "116 016" e affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati della sua esistenza e uso.] | destinato alle vittime di violenza ***di genere***, sia raggiungibile dal numero unico a livello ***dell'Unione*** "116 016" e affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati della sua esistenza e uso.] |

**Emendamento 133**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 32 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. ***Le*** case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee ***sono*** attrezzate in modo da rispondere alle esigenze specifiche dei minori, anche vittime. | 2. ***Gli Stati membri provvedono affinché*** case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee ***siano messe a disposizione, accessibili e*** attrezzate in modo da rispondere alle esigenze specifiche dei minori, anche vittime***, delle vittime con disabilità o che parlano lingue diverse e provengono da contesti culturali diversi, nonché alle esigenze specifiche delle famiglie monoparentali. Gli Stati membri tengono conto delle barriere linguistiche e forniscono servizi accessibili in più lingue oltre alla lingua ufficiale dello Stato membro interessato, se necessario.*** |

**Emendamento 134**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 33 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché al minore sia prestata un'assistenza specifica e adeguata non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che possa essere stato vittima di violenza ***contro le donne*** o violenza domestica o testimone di tali atti. L'assistenza ai minori è fornita da personale specializzato secondo modalità consone all'età, nel rispetto dell'interesse | 1. Gli Stati membri provvedono affinché al minore sia prestata un'assistenza specifica e adeguata non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che possa essere stato vittima di violenza ***di genere*** o violenza domestica o testimone di tali atti. L'assistenza ai minori è fornita da personale specializzato secondo modalità consone all'età, nel rispetto dell'interesse superiore del minore. |

superiore del minore.

**Emendamento 135**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 34 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri istituiscono e mantengono luoghi sicuri per permettere un contatto sicuro tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale che sia autore o indagato di reati di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica, purché questi goda del diritto di visita. Gli Stati membri assicurano la vigilanza di professionisti formati, a seconda delle necessità, nell'interesse superiore del minore. | Gli Stati membri istituiscono e mantengono luoghi sicuri per permettere un contatto sicuro tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale che sia autore o indagato di reati di violenza ***di genere*** o di violenza domestica, purché questi goda del diritto di visita. Gli Stati membri assicurano la vigilanza di professionisti formati, a seconda delle necessità, nell'interesse superiore del minore. |

**Emendamento 136**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 35 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché sia prestata un'assistenza specifica alle vittime a maggior rischio di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica, come le donne con disabilità, le donne che vivono in zone rurali, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati, le donne senza fissa dimora, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, le lavoratrici del sesso, le detenute o le donne anziane. | 1. Gli Stati membri provvedono affinché sia prestata un'assistenza specifica alle vittime a maggior rischio di violenza ***di genere*** o di violenza domestica, come le donne con disabilità, le donne che vivono in zone rurali, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati, le donne senza fissa dimora, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, le ***donne LBTIQ+, le donne incinte e le neomamme, le*** lavoratrici del sesso, le detenute o le donne anziane ***e altre persone LGBTIQ vittime di violenza di genere***. |

**Emendamento 137**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 35 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. I servizi di assistenza di cui agli articoli da 27 a 32 devono disporre di capacità sufficienti per accogliere le vittime con disabilità tenendo conto delle loro esigenze specifiche, compresa l'assistenza personale. | 2. I servizi di assistenza di cui agli articoli da 27 a 32 devono disporre di capacità sufficienti***, compreso personale qualificato,*** per accogliere le vittime con disabilità tenendo conto delle loro esigenze specifiche, compresa l'assistenza personale. |

**Emendamento 138**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 35 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. I servizi di assistenza sono disponibili per i cittadini di paesi terzi vittime di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica, compresi i richiedenti protezione internazionale, le persone prive di documenti e le persone in stato di trattenimento oggetto di procedure di rimpatrio. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime che ne facciano richiesta possano essere tenute separate dalle persone dell'altro sesso nei centri di trattenimento per cittadini di paesi terzi oggetto di procedure di rimpatrio, o alloggiate separatamente nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale. | 3. I servizi di assistenza sono disponibili per i cittadini di paesi terzi vittime di violenza ***di genere*** e di violenza domestica, compresi i richiedenti protezione internazionale, le persone prive di documenti e le persone in stato di trattenimento oggetto di procedure di rimpatrio. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime che ne facciano richiesta possano essere tenute separate dalle persone dell'altro sesso nei centri di trattenimento per cittadini di paesi terzi oggetto di procedure di rimpatrio, o alloggiate separatamente nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale. |

**Emendamento 139**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 35 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone possano segnalare al | 4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone possano segnalare al |

| | |
|---|---|
| personale competente casi di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica nei centri di accoglienza e di trattenimento, e affinché siano predisposti protocolli per dare adeguato e rapido seguito a tali segnalazioni secondo le prescrizioni degli articoli 18, 19 e 20. | personale competente casi di violenza ***di genere*** o di violenza domestica nei centri di accoglienza e di trattenimento, e affinché siano predisposti protocolli per dare adeguato e rapido seguito a tali segnalazioni secondo le prescrizioni degli articoli 18, 19 e 20. |

**Emendamento 140**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 36 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la violenza ***contro le donne*** e la violenza domestica. | 1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la violenza ***di genere*** e la violenza domestica. |

**Emendamento 141**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 36 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Le misure preventive comprendono campagne di sensibilizzazione e programmi di ricerca e educativi, se del caso messi a punto in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, le parti sociali, le comunità interessate e altri portatori di interessi. | 2. Le misure preventive comprendono campagne di sensibilizzazione***, in particolare campagne che mirano ad affrontare lo stigma che circonda la violenza domestica e di genere, informano le vittime dei servizi di assistenza disponibili ed educano le persone a riconoscere i segni della violenza e a sostenere le vittime in modo sicuro,*** e programmi di ricerca e educativi, se del caso**,** messi a punto in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, le parti sociali, le comunità interessate e altri portatori di interessi. |

**Emendamento 142**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 36 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulle misure preventive, sui diritti delle vittime, sull'accesso alla giustizia e a un difensore e sulle misure di protezione e assistenza disponibili. | 3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico***, tenendo conto delle barriere culturali e linguistiche e in formati accessibili alle persone con disabilità,*** informazioni sulle misure preventive, sui diritti delle vittime, sull'accesso alla giustizia e a un difensore e sulle misure di protezione e assistenza disponibili. |

**Emendamento 143**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 36 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Un'azione mirata è rivolta ai gruppi a rischio, compresi i minori, in funzione della loro età e maturità, ***e*** alle persone con disabilità, tenendo conto delle barriere linguistiche e dei diversi livelli di alfabetizzazione e abilità. Le informazioni per i minori sono formulate in modo consono. | 4. Un'azione mirata è rivolta ai gruppi a rischio, compresi i minori, in funzione della loro età e maturità, ***alle persone anziane,*** alle persone con disabilità ***e alle persone appartenenti a qualsiasi altro gruppo vulnerabile e svantaggiato***, tenendo conto delle barriere linguistiche ***e culturali*** e dei diversi livelli di alfabetizzazione e abilità. Le informazioni per i minori sono formulate in modo consono. |

**Emendamento 144**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 36 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Le misure preventive mirano in particolare a contrastare gli stereotipi di genere dannosi, a promuovere la parità tra donne e uomini e a incoraggiare ***tutti***, compresi gli uomini e i ragazzi, a fungere da modelli di riferimento positivi per agevolare cambiamenti comportamentali in | 5. Le misure preventive mirano in particolare a contrastare ***ed eliminare*** gli stereotipi di genere dannosi, a promuovere la parità tra donne e uomini e ***il rispetto del consenso, e*** a incoraggiare ***tutte le persone***, compresi gli uomini e i ragazzi, a fungere da modelli di riferimento positivi ***nella*** |

| | |
|---|---|
| tutta la società, in linea con gli obiettivi della presente direttiva. | ***lotta contro la violenza di genere e la violenza domestica*** per agevolare cambiamenti comportamentali in tutta la società, in linea con gli obiettivi della presente direttiva. |

**Emendamento 145**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 36 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Le misure preventive sono volte a sviluppare e***/o*** acuire la sensibilità del pubblico in relazione alla pratica dannosa delle mutilazioni genitali femminili. | 6. Le misure preventive sono volte a sviluppare e acuire la sensibilità del pubblico in relazione alla pratica dannosa delle mutilazioni genitali femminili ***e della sterilizzazione forzata***. |

**Emendamento 146**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 36 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti politiche nazionali affrontino la tematica ***delle molestie sessuali sul*** lavoro. Tali politiche nazionali individuano e istituiscono le azioni mirate di cui al paragrafo 2 per i settori in cui i lavoratori sono più esposti. | 8. Gli Stati membri***, in consultazione con le parti sociali,*** provvedono affinché le pertinenti ***legislazioni e*** politiche nazionali ***definiscano, vietino e*** affrontino la tematica ***della la violenza nel mondo del*** lavoro ***e della violenza domestica***. Tali politiche nazionali individuano e istituiscono le azioni mirate di cui al paragrafo 2 per i settori in cui i lavoratori sono più esposti. ***Anche le parti sociali e gli ispettorati del lavoro degli Stati membri sono coinvolti nell'attuazione di tali politiche sul luogo di lavoro.*** |

**Emendamento 147**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 36 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 36 bis*** |
| | ***Misure preventive specifiche nel mondo del lavoro*** |
| | ***1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro adottino le azioni opportune commisurate alle loro competenze per prevenire la violenza di genere e le molestie nel mondo del lavoro, e in particolare per:*** |
| | ***(a) adottare e attuare, in consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti, una politica inclusiva e sensibile alla dimensione di genere sul luogo di lavoro in materia di violenza di genere e lotta alle molestie;*** |
| | ***(b) nominare un consulente confidenziale designato per fornire assistenza e consulenza informale alle vittime di violenza di genere e molestie, siano esse perpetrate da un collega o da terzi;*** |
| | ***(c) tenere conto della violenza di genere e delle molestie e dei relativi rischi psicosociali nella gestione e nella valutazione dei rischi della sicurezza e della salute sul lavoro.*** |
| | ***2. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro, in cooperazione con i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, adottino misure appropriate per offrire un ambiente di lavoro sicuro e sostenere le vittime della violenza di genere. I lavoratori hanno il diritto di ricevere l'assistenza di un sindacato e del rappresentante per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.*** |

**Emendamento 148**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 37 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime, compresi le forze dell'ordine, il personale giudiziario, i giudici e i pubblici ministeri, gli avvocati, coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa, i professionisti della sanità, i servizi sociali, il personale didattico e altro personale pertinente, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore. | 1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime, compresi le forze dell'ordine, il personale giudiziario, i giudici e i pubblici ministeri, gli avvocati, coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime***, anche presso organizzazioni della società civile,*** e di giustizia riparativa, i professionisti della sanità, i servizi sociali, il personale didattico e altro personale pertinente, ***tra cui le parti sociali, i rappresentanti per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e gli ispettori del lavoro,*** seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza ***di genere*** o di violenza domestica***, evitare ulteriori violenze o la rivittimizzazione*** e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere***, alla disabilità*** e all'età del minore***, tenendo conto di eventuali barriere culturali e linguistiche***. |

**Emendamento 149**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 37 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. I professionisti della sanità interessati, compresi pediatri e ostetrici, ricevono una formazione mirata per individuare e affrontare, in modo attento alle specificità culturali, le conseguenze fisiche, psicologiche e sessuali delle mutilazioni genitali femminili. | 2. I professionisti della sanità interessati, compresi pediatri e ostetrici, ricevono una formazione mirata per individuare e affrontare, in modo attento alle specificità culturali, le conseguenze fisiche, psicologiche e sessuali delle mutilazioni genitali femminili ***e della sterilizzazione forzata***. |

**Emendamento 150**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 37 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Il personale con funzioni di vigilanza sul luogo di lavoro, nel settore pubblico come in quello privato, ***segue*** una formazione per imparare a riconoscere, prevenire e affrontare le molestie sessuali ***sul lavoro***, anche in relazione alla valutazione del rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, onde prestare assistenza alle vittime e reagire in modo adeguato. Tale personale e i datori di lavoro ricevono informazioni sugli effetti sul lavoro della violenza ***contro le donne*** e della violenza domestica, e sul rischio di violenza da parte di terzi. | 3. Il personale con funzioni di vigilanza sul luogo di lavoro, ***nonché i rappresentanti dei lavoratori, in particolare i sindacati e i rappresentanti per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,*** nel settore pubblico come in quello privato, ***seguono*** una formazione ***specifica, in formati accessibili a seconda dei casi, attuata in collaborazione con i sindacati e i rappresentanti per la salute e la sicurezza,*** per imparare a riconoscere, prevenire e affrontare le molestie sessuali, anche in relazione alla valutazione del rischio ***sensibile alla dimensione di genere per quanto riguarda i rischi*** per la salute e la sicurezza sul lavoro, ***con particolare riferimento ai pericoli e ai rischi individuati di violenza e molestie da parte di terzi nel mondo del lavoro e i rischi di violenza domestica, e i loro obblighi di comunicazione,*** onde prestare assistenza alle vittime e ***ai testimoni e*** reagire in modo adeguato***, in particolare per quanto riguarda servizi di assistenza specialistica adeguati a cui indirizzare le vittime e i diritti sanciti dalla presente direttiva, nonché le misure di protezione, anche in relazione ai diritti e alle responsabilità dei lavoratori***. Tale personale e i datori di lavoro ricevono informazioni sugli effetti sul lavoro della violenza e della violenza domestica, e sul rischio di violenza da parte di terzi. ***Ricevono altresì una formazione su come riconoscere i casi di violenza domestica, fornire assistenza alle vittime e garantire che queste ultime possano continuare a lavorare in un ambiente sicuro. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro forniscano a tutti i lavoratori una formazione periodica e gratuita, in particolare quando accedono a un nuovo*** |

***posto di lavoro.***

**Emendamento 151**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 37 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1 e ***2*** comprendono corsi in materia di cooperazione coordinata multiagenzia che permettano una gestione globale e adeguata delle segnalazioni nei casi di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica. | 4. Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1***, 2*** e ***3*** comprendono corsi in materia di cooperazione coordinata multiagenzia che permettano una gestione globale e adeguata delle segnalazioni nei casi di violenza ***di genere*** o di violenza domestica. |

**Emendamento 152**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 37 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a ricevere le segnalazioni di reati dalle vittime siano adeguatamente formate per agevolare la denuncia di tali reati e assistere le vittime in questo compito. | 6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a ricevere le segnalazioni di reati dalle vittime siano adeguatamente formate per agevolare la denuncia di tali reati e assistere le vittime in questo compito***, anche per quanto riguarda le vittime appartenenti a gruppi vulnerabili e svantaggiati , con particolare riferimento alle persone con disabilità***. |

**Emendamento 153**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 37 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1 e ***2*** sono periodiche e obbligatorie, anche per la violenza online, e si basano sulle specificità della violenza | 7. Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1***, 2, 3*** e ***6*** sono periodiche e obbligatorie, anche per la violenza online, e si basano sulle specificità della violenza |

| | |
|---|---|
| ***contro le donne*** e della violenza domestica. Dette attività comprendono una formazione sul modo di individuare e affrontare le esigenze specifiche di protezione e assistenza delle vittime esposte a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi. | ***di genere*** e della violenza domestica. Dette attività comprendono una formazione sul modo di individuare e affrontare le esigenze specifiche di protezione e assistenza delle vittime esposte a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso***, genere*** e altri motivi. |

**Emendamento 154**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 38 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Programmi di intervento | Programmi di intervento ***precoce*** |

**Emendamento 155**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 38 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che siano istituiti programmi di intervento mirati ed efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio che siano commessi reati di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica e il rischio di recidiva. | 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che siano istituiti programmi di intervento mirati ed efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio che siano commessi reati di violenza ***di genere*** o di violenza domestica e il rischio di recidiva. |

**Emendamento 156**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 38 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La partecipazione ai programmi di intervento è resa disponibile anche alle persone che temono di poter commettere reati di violenza ***contro le donne*** o di | 2. La partecipazione ai programmi di intervento è resa disponibile anche alle persone che temono di poter commettere reati di violenza ***di genere*** o di violenza |

violenza domestica.

domestica.

**Emendamento 157**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 39 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri adottano e attuano su tutto il territorio nazionale politiche efficaci, globali e coordinate comprendenti tutte le misure pertinenti per prevenire e contrastare ogni forma di violenza ***contro le donne*** e di violenza domestica. | 1. Gli Stati membri adottano e attuano su tutto il territorio nazionale politiche efficaci, globali e coordinate comprendenti tutte le misure pertinenti per prevenire e contrastare ogni forma di violenza ***di genere*** e di violenza domestica. |

**Emendamento 158**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 40 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione effettivi a livello nazionale delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le forze dell'ordine, la magistratura, i pubblici ministeri, le strutture che forniscono servizi di assistenza e le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di insegnamento e di cura, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni ed entità pertinenti. | 1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione effettivi a livello nazionale delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le forze dell'ordine, la magistratura, i pubblici ministeri, ***gli ispettorati del lavoro,*** le strutture che forniscono servizi di assistenza e le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di insegnamento e di cura, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni ed entità pertinenti. |

**Emendamento 159**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 41 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri consultano e cooperano con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative che si occupano di vittime di violenza ***contro le donne*** o di violenza domestica, in particolare per quanto riguarda l'assistenza alle vittime, le iniziative di elaborazione delle politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e educativi e la formazione, ma anche il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e protezione delle vittime. | Gli Stati membri consultano e cooperano con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative che si occupano di vittime di violenza ***di genere*** o di violenza domestica***, o le organizzazioni non governative specialistiche che lavorano con le donne vulnerabili e con le vittime a maggior rischio di violenza nonché le parti sociali***, in particolare per quanto riguarda l'assistenza alle vittime, le iniziative di elaborazione delle politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e educativi e la formazione, ma anche il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e protezione delle vittime. |

**Emendamento 160**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 43 – comma 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (c) assistenza alle reti dell'Unione che si occupano di questioni direttamente connesse alla violenza ***contro le donne*** e alla violenza domestica. | (c) assistenza alle reti dell'Unione che si occupano di questioni direttamente connesse alla violenza ***di genere*** e alla violenza domestica. |

**Emendamento 161**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 44 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sulla violenza ***contro le donne*** e sulla violenza domestica, comprese le forme di violenza di cui agli articoli da 5 a 10. | 1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sulla violenza ***di genere*** e sulla violenza domestica, comprese le forme di violenza di cui agli articoli da 5 a 10. |

**Emendamento 162**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 44 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Dette statistiche comprendono i seguenti dati, disaggregati per sesso, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato ***e*** tipo di reato: | 2. Dette statistiche comprendono i seguenti dati, disaggregati per sesso, ***disabilità,*** età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato***,*** tipo di reato ***e luogo in cui è avvenuto il reato***: |

**Emendamento 163**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (a) numero di vittime che hanno subito violenza ***contro le donne*** o violenza domestica negli ultimi 12 mesi, negli ultimi cinque anni e nella vita; | (a) numero di vittime che hanno subito violenza ***di genere*** o violenza domestica negli ultimi 12 mesi, negli ultimi cinque anni e nella vita; |

**Emendamento 164**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(b bis) numero di vittime che hanno subito violenza, disaggregato per il motivo o i molteplici motivi alla base del reato.*** |

**Emendamento 165**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Gli Stati membri consultano le parti sociali nel processo di raccolta dei dati, in*** |

***particolare in caso di violenza di genere e molestie sessuali sul lavoro.***

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | |
|---|---|
| **Titolo** | Lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica |
| **Riferimenti** | COM(2022)0105 – C9-0058/2022 – 2022/0066(COD) |
| **Commissioni competenti per il merito**<br>Annuncio in Aula | LIBE FEMM<br>23.3.2022 23.3.2022 |
| **Parere espresso da**<br>Annuncio in Aula | EMPL<br>23.3.2022 |
| **Commissioni associate - annuncio in aula** | 7.7.2022 |
| **Relatore(trice) per parere**<br>Nomina | Rosa Estaràs Ferragut<br>8.9.2022 |
| **Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte**<br>Annuncio in Aula | 7.7.2022 |
| **Esame in commissione** | 24.1.2023 |
| **Approvazione** | 26.4.2023 |
| **Esito della votazione finale** | +: 34<br>–: 7<br>0: 3 |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | João Albuquerque, Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Dominique Bilde, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Irena Joveva, Radan Kanev, Ádám Kósa, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Jörg Meuthen, Max Orville, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Gheorghe Falcă, José Gusmão, Lívia Járóka, Véronique Trillet-Lenoir, Anna Zalewska |
| **Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale** | Marina Mesure, Vera Tax, Thomas Waitz, Lara Wolters |

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
## IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| 34 | + |
|---|---|
| PPE | David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan Kanev, Dennis Radtke, Maria Walsh |
| Renew | Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Irena Joveva, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir |
| S&D | João Albuquerque, Marc Angel, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Daniela Rondinelli, Vera Tax, Marianne Vind, Lara Wolters |
| The Left | Leila Chaibi, José Gusmão, Marina Mesure, Nikolaj Villumsen |
| Verts/ALE | Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Thomas Waitz |

| 7 | - |
|---|---|
| ECR | Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska |
| ID | Elena Lizzi, Guido Reil |
| NI | Lívia Járóka, Ádám Kósa, Jörg Meuthen |

| 3 | 0 |
|---|---|
| ECR | Chiara Gemma |
| ID | Dominique Bilde |
| PPE | Tomáš Zdechovský |

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti